(metti al sicuro la tua pensione))

UN MANUALE OPERATIVO

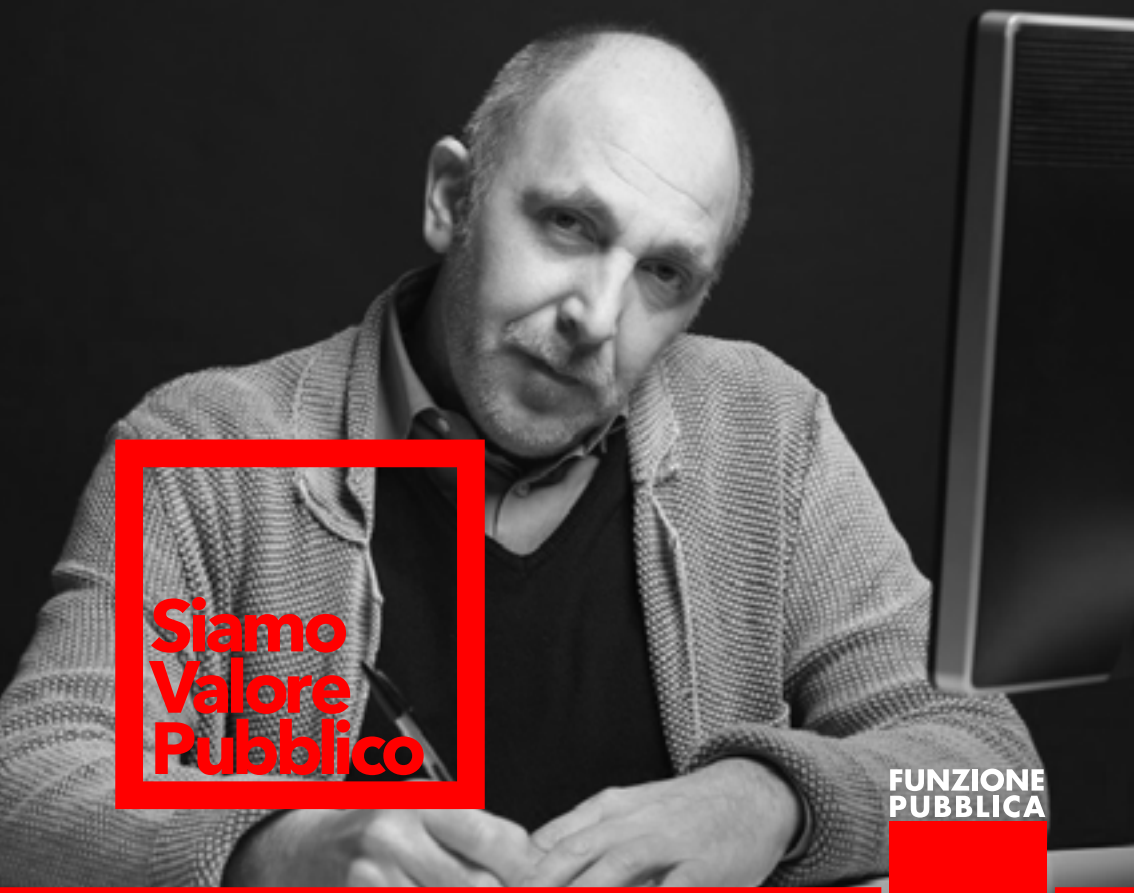

Siamo Valore Pubblico

FUNZIONE PUBBLICA

CGIL

ORIZZONTE PENSIONI

Edizione aggiornata con la legge di bilancio 2018

FUNZIONE PUBBLICA

CGIL

ORIZZONTE PENSIONI
Terza edizione aggiornata ad Aprile 2018

ideato e prodotto da
FUNZIONE PUBBLICA CGIL
www.fpcgil.it

a cura di
Concetta Basile
Camillo Linguella
Dipartimento politiche orizzontali della FP CGIL

impaginazione
Redesign Comunicazione - Bologna
www.redesignlab.it

© FP CGIL 2018
Rilasciato con licenza CC 4,0
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate
CC BY-NC-ND
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Siamo Valore Pubblico

(metti al sicuro la tua pensione))

UN MANUALE OPERATIVO

PRESENTAZIONE 6

PREMESSA 8
CENNI STORICI 9
LE GESTIONI PREVIDENZIALI 11
I CONTRIBUTI OBBLIGATORI 12
Lavoratori dipendenti privati
Lavoratori dipendenti pubblici
Lavoratori parasubordinati
Recupero dei vuoti assicurativi

CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE 13
I CONTRIBUTI VOLONTARI 15
I requisiti
L'importo
I CONTRIBUTI FIGURATIVI 17
I CONTRIBUTI DA RISCATTO 19
Periodi riscattabili
La domanda
Contribuzione dovuta
TOTALIZZAZIONI DEI CONTRIBUTI 22
Prestazioni
La domanda
Differenze con la ricongiunzione
L'importo
LA RICONGIUNZIONE 24
La ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (art. 1 L.29/1979)
La ricongiunzione di periodi accreditati nel FPDL presso altri fonti (art.2 L.29/1979)
La ricongiunzione di periodi assicurativi da e verso le casse di previdenza
dei liberi professionisti (Legge 45/1990)
L'onere di ricongiunzione
Il pagamento
la domanda
Il trasferimento dei contributi presso il FPLD
IL CUMULO 27
Requisiti
Ricongiunzioni in corso di pagamento
Rinuncia alla domanda
Indennità di fine servizio

LA MAGGIORAZIONE DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA 29

LA PENSIONE DI VECCHIAIA 30
Regime retributivo o misto
(inizio assicurazione prima del 1° gennaio 1996)
Requisito dell'età
La decorrenza
Regime contributivo
(inizio assicurazione previdenziale dopo il 31 dicembre 1995)
Requisito della contribuzione
Requisito di cessazione del rapporto di lavoro
Requisito d'importo
OPZIONE DONNA 35
Regime sperimentale donna
LA PENSIONE ANTICIPATA 36
Requisito contributivo
Pensione anticipata per i lavoratori cosiddetti precoci
Pensione anticipata con almeno 63 anni di età
L' ANTICIPO PENSIONISTICO (APE) 38
Ape volontaria
Ape aziendale
Ape sociale
LA SPERANZA DI VITA 42
LA PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORI USURANTI 43
Le attività lavorative usuranti
L'età pensionabile per i lavori usuranti
Lavoratori notturni
Lavori usuranti notturni
Lavoratori notturni da 72 a 77 notti lavorate durante l'anno
Lavoratori notturni da 64 a 71 notti lavorate durante l'anno
La decorrenza
La domanda
La documentazione

IL PART TIME AGEVOLATO 46

I DUE SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE 47
Sistema retributivo
A chi si applica
Il sistema misto
Come si determina
Lavoratori dipendenti pubblici
Sistema contributivo
A chi si applica
L'opzione
Il calcolo della prestazione
LA PENSIONE PER I VIGILI DEL FUOCO 52
POLIZIA PENITENZIARIA
CORPO FORESTALE DELLO STATO
La pensione di vecchiaia
La pensione di anzianità
I TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ 54
La pensione di inabilità
Il diritto
La prestazione
Inabilità civile
L'assegno di invalidità
La durata dell'assegno
La revisione
Integrazione al minimo
La trasformazione in pensione di vecchiaia
La compatibilità con la prestazione lavorativa
Trattamento ai superstiti
I dipendenti pubblici
Inabilità assoluta e permanente
Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte
Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
Calcolo della prestazione
Incompatibilità
Causa di servizio, equo indennizzo, pensione di privilegio

LA PENSIONE AI SUPERSTITI 60
I beneficiari
L'importo
Cause di cessazione
Indennità per morte
Indennità una tantum
LA PENSIONE PRIVILEGIATA 64
Il diritto
LA QUATTORDICESIMA 65
I requisiti
L'ASSEGNO SOCIALE 66
I requisiti
L'importo
IL CUMULO PENSIONI E REDDITI 67
NO TAX AREA 70

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 71
Le principali norme
Le Forme di previdenza complementare
ORGANI DEL FONDO PENSIONE 74
IL TFR/TFS 75
TERMINI DI PAGAMENTO DEL TFR/TFS 79
OPZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 83
LA GESTIONE FINANZIARIA 85
LE PRESTAZIONI 86
IL REGIME FISCALE 88
La pensione complementare della Polizia Locale
IL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO 93

PETIZIONE TFR/TFS
"BASTA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO" 95

PRESENTAZIONE

Il riscontro positivo alle prime due edizioni del nostro e-book sulle pensioni ci ha spinto a continuare sulla strada intrapresa e ad aggiornare ancora il nostro agile manuale operativo-divulgativo. In questa terza edizione le novità più rilevanti sono quelle contenute nella legge di bilancio 2018 (la legge 27 dicembre 2017, n. 205).

La riforma Monti Fornero, come sappiamo, ha innalzato senza nessuna gradualità i limiti anagrafici per il pensionamento, ledendo non solo i diritti acquisiti, ma mettendo in forse la sostenibilità sociale.
Per questo, insieme, categorie e confederazione, si sono opposte alla riforma chiedendo il superamento delle rigidità imposte.
La legge oggi fornisce almeno sei possibilità di uscita dal mondo del lavoro con la maturazione del diritto alla pensione. Con il verbale governo-sindacati del 28 settembre 2016[1] abbiamo raggiunto significativi risultati tramite:

- Ape volontaria
- Ape sociale
- Ape aziendale
- Lavoratori precoci
- Attività gravose e usuranti
- Opzione donna

Inoltre i pubblici dipendenti iscritti alla previdenza complementare avranno diritto agli stessi benefici fiscali dei lavoratori privati.
Queste le novità più rilevanti che consentono il pensionamento flessibile, anche se l'introduzione dell'Ape volontaria ci vede ancora in disaccordo. Vedremo al termine della sperimentazione del 2018 quale sarà la situazione e confidiamo già nella prossima fase vertenziale di poter portare i nostri contributi migliorativi soprattutto per i giovani e il "lavoro di cura per le donne."

La pensione oggi, per le caratteristiche che ha acquisito, non è una cosa disgiunta e conseguenza automatica del rapporto di lavoro ma va costruita e pianificata, facendo scelte giuste e consapevoli.

Le Rsu e i delegati dovranno affiancare i lavoratori pubblici nell'arduo percorso di pianificazione della pensione, di far conoscere quale sarà il suo tasso di sostituzione, cioè il rapporto fra ultimo stipendio e il primo rateo di pensione, di vedere se quest'ultimo sarà sufficiente per vivere adeguatamente

1 Vedi http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Verbale-incontro-Governo-CGIL-CISL-UIL-28settembre2016.pdf

oppure se servirà un'integrazione pensionistica e, in tal caso, aiutarli a scegliere la forma complementare più confacente.

Per gli approfondimenti si potrà usare l'apposita sezione "Previdenza" sul sito della Funzione Pubblica Cgil nazionale[2] e comunque ci siamo personalmente per seguirvi ad aiutarvi.

Il mondo della previdenza rimane comunque un mondo pressoché sconosciuto. Ne era consapevole perfino l'allora Ministro Fornero che al comma 29 dell'art. 24 del cosiddetto Decreto Salva Italia (decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici) stabilì che il Ministero del Lavoro e l'Inps **dovessero** farsi carico di una campagna di educazione previdenziale[3]. Poco o niente e stato fatto in questo senso.

In definitiva la Fp Cgil ricerca e realizza, non solo la cura e la tutela del rapporto di lavoro sia nella contrattualità che nel suo svolgimento, ma vuole anche essere di ausilio per tutti gli aspetti previdenziali. Dare gli elementi per stabilire la probabile pensione Inps - gestione dipendenti pubblici - e da questi elementi stabilire con cognizione di causa elementi di conoscenza della pensione complementare e la convenienza ad aderire al Fondo Perseo Sirio.
Il Fondo Perseo Sirio oltretutto ha raggiunto e superato il numero degli aderenti stabiliti dalla Covip. L'obiettivo di crescita del personale sarà più facilmente conseguibile con la più favorevole equiparazione ai lavoratori privati dei benefici fiscali e della tassazione delle rendite.

Roma, 31.01.2018

Maria Concetta BASILE
Segretaria Fp Cgil Nazionale

2 Vedi http://www.fpcgil.it/funzpubb/funzione-pubblica/dipartimenti-e-uffici/previdenza/

3 I Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A ciò' concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività' di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità' operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessita' dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

PREMESSA

CENNI STORICI

Il sistema previdenziale pubblico affonda le proprie radici nella storia unitaria d'Italia. Nel 1898[4] viene fondata la Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, su base volontaria.
La prima metà del secolo scorso vede l'attuazione di numerosi interventi a sostegno del lavoro dipendente, dall'obbligatorietà dell'adesione alla Cassa Nazionale di Previdenza, che diventa nel 1933 Inps, all'introduzione dell'indennità di licenziamento – l'attuale Tfr – degli assegni familiari e della pensione di reversibilità per i superstiti.
Dopo la guerra si stabilisce anche la ripartizione dei contributi versati ***con 2/3 a carico del datore di lavoro e di1/3 a carico del lavoratore*** e, a seguito dell'inflazione bellica e della conseguente perdita di potere d'acquisto delle pensioni, ***il passaggio dal sistema a capitalizzazione al sistema a ripartizione***.
Lo sviluppo economico post bellico ha consentito una politica previdenziale più ampia, con interventi economici e normativi a favore dei pensionati: tredicesima mensilità, trattamento minimo di pensione, introduzione della pensione di anzianità connessa al versamento di 35 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica.
La crisi economica e demografica che inizia a manifestarsi dalla fine degli anni 80' impose una revisione del sistema pensionistico. Infatti a partire dal 1992 venne avviato un riordino del sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati, eliminando le normative speciali, allora vigenti in favore dei dipendenti pubblici e configurando l'attuale sistema che può essere definito misto, con:

- la previdenza obbligatoria pubblica;
- la previdenza complementare costituita dai fondi pensione che hanno il compito di integrare la pensione pubblica;
- la previdenza integrativa individuale costituita dalle polizze vita previdenziali o dai piani di accumulo dei fondi comuni di investimento.

Da allora si sono susseguiti diversi interventi di riforma del sistema pensionistico:

- D.Lgs 503/1992 - Riforma Amato - che ha attuato un graduale incremento dell'età pensionabile.
- L. 335/1995 - Riforma Dini - che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo.

4 *Vedi anche https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=47209*

- L.449/1997 - Riforma Prodi - che ha accelerato la fase transitoria di aumento degli anni necessari per pensione di anzianità.
- L.243/2004 - Riforma Maroni - che ha allungato l'età pensionabile, il cosiddetto "scalone".
- L.247/2007 - Riforma Prodi - che ha rivisto i requisiti per il diritto alla pensione, superando lo "scalone" e introducendo il sistema delle quote.
- L.122/2010 - Riforma Sacconi - che ha modificato la decorrenza della pensione con la cosiddetta "finestra mobile" dopo 12 mesi dalla maturazione del diritto, ha previsto un immediato innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti dei settori pubblici e ha introdotto l'adeguamento alle speranze di vita dei requisiti dell'età anagrafica per il diritto alla pensione
- L.11/2011 - che ha ulteriormente allungato le finestre di uscita per le pensioni di anzianità
- L.148/2011 - che ha anticipato l'innalzamento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici del settore privato
- Infine le riforma Monti - Fornero, con la Legge 214/2011 che ha:
- sancito il passaggio al sistema di calcolo contributivo per le pensioni
- innalzato l'età per la pensione di vecchiaia
- eliminato sostanzialmente le pensioni di anzianità, introducendo la pensione "anticipata" ma con penalizzazioni
- abolito le finestre mobili
- previsto misure, quali la limitazione dell'adeguamento delle pensioni, ecc.

La previdenza obbligatoria è una galassia ancora popolata da enti, regole e prestazioni non omogenee, destinate ai diversi settori professionali esistenti nel mondo del lavoro. In questa guida tratteremo principalmente le norme relative ai lavoratori dipendenti inseriti nella gestione Inps e nell'ex Inpdap.

LE GESTIONI PREVIDENZIALI

L'ordinamento previdenziale italiano prevede che i lavoratori pubblici e privati siano iscritti obbligatoriamente ad una forma assicurativa pensionistica. Nel nostro paese esistono cinque forme assicurative di previdenza, con differenze fra le prestazioni e i sistemi di calcolo della pensione che con le riforme introdotte dalla legge 335/95 in poi tendono ad uniformarsi.
Le principali forme di assicurazione obbligatoria sono;
Ago[5]-Inps, cui sono iscritti i lavoratori dei settori privati;
Ex Inpdap i cui iscritti sono "esclusi" dall'Inps e che riguarda tutti i lavoratori pubblici
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (Fpdl) al quale sono iscritti la generalità dei lavoratori dipendenti esclusi quelli iscritti obbligatoriamente a forme esclusive ex Inpdap
Gestione separata per i lavoratori autonomi e parasubordinati come, ad esempio, le Collaborazioni Coordinate e Continuative

L'ex Inpdap è una forma esclusiva dell'Ago nella quale sono previste alcune gestioni di categorie di lavoratori:

- Dipendenti dello Stato e delle aziende autonome delle Stato (ex CTPS)
- Dipendenti degli Enti Locali e della Sanità Pubblica (ex CPDEL)
- Cassa pensioni sanitari (ex CPS)
- Cassa pensioni insegnanti asili nido e scuole parificate (ex CPI)
- Cassa pensioni ufficiali giudiziari (ex CPUG)

5 Assicurazione Generale Obbligatoria (Ago)

I CONTRIBUTI OBBLIGATORI

Il sistema previdenziale Italiano è definito **a ripartizione**, vale a dire che i contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro consentono di finanziare il sistema e di erogare la pensioni a chi è già pensionato. ***Il sistema previdenziale contributivo*** è a **capitalizzazione figurativa**, per cui la pensione che viene percepita è strettamente connessa al numero ed al valore individuale dei contributi versati durante la vita lavorativa.
La contribuzione obbligatoria è costituita dalla percentuale della retribuzione che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a versare, sia per la parte a proprio carico sia per la parte a carico dei dipendenti ai quali viene trattenuta mensilmente dalla busta paga.

LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI Per i lavoratori dipendenti privati in genere, la contribuzione è pari al 33% della retribuzione imponibile previdenziale (cioè al netto dei soli trattamenti di famiglia). Questa aliquota è ripartita tra il datore di lavoro e lavoratore nella misura del 23.81% e 9.19%. Differenze notevoli, in più o in meno, sono previste in relazione al settore di attività dell'impresa, al tipo di contratto del lavoratore (es. apprendisti, incremento occupazionale).

LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI Per questi lavoratori, la contribuzione è pari al 32.65% per gli iscritti alle casse ex Inpdap, CPS, CPI, CPUG, di cui il 23.80% a carico del datore di lavoro e dell'8.85% per i lavoratori. Per gli iscritti alla ex CTPS, l'aliquota è del 33% di cui il 24.20% a carico del datore di lavoro e 8.80% a carico del lavoratore.

LAVORATORI PARASUBORDINATI L'aliquota contributiva nel 2018 per i collaboratori e figure assimilate si alza al 34,23% (33% a titolo di contributo per l'assicurazione IVS, 0,72% per le prestazioni di maternità e malattia e 0,51% per il finanziamento della Dis-coll)

RECUPERO DEI VUOTI ASSICURATIVI Il lavoratore che si accorge, che in determinati periodi della sua vita lavorativa non siano stati versati i contributi non li perde automaticamente. ***La contribuzione obbligatoria, infatti, si prescrive nell'arco di 5 anni.*** Naturalmente dovrà documentare l'esistenza del rapporto di lavoro nei periodi scoperti, tanto più che eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore "ora per allora" non hanno alcun valore.
Passato questo periodo per recuperare un eventuale vuoto assicurativo non resta che utilizzare l'istituto del riscatto.

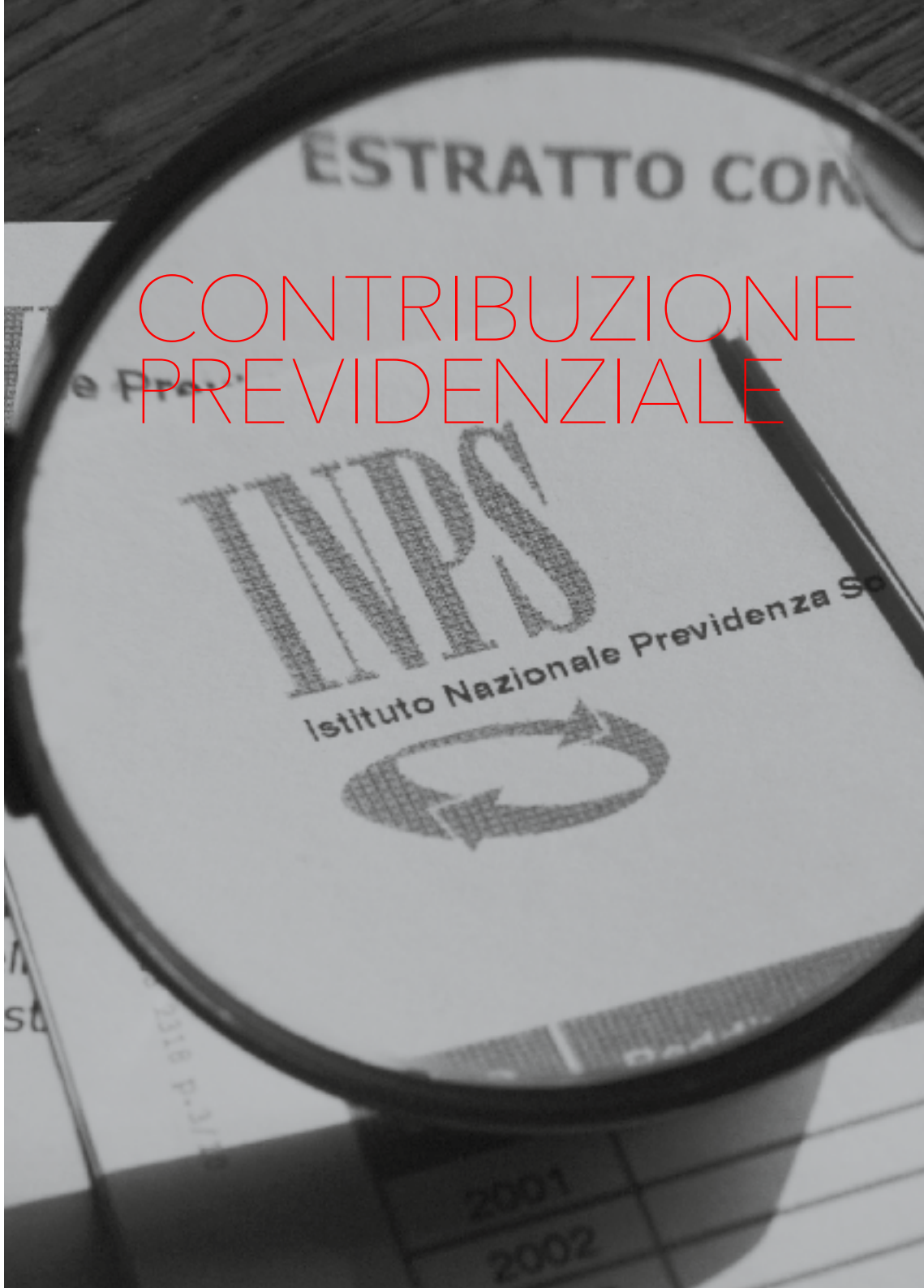

CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

L'estratto contributivo fotografa la vita assicurativa del lavoratore e della lavoratrice, dove sono indicati tutti i contributi da lavoro, obbligatori, figurativi, volontari, ricongiunti e riscattati.
L'estratto conto consente di verificare l'esattezza delle registrazioni e di segnalare tempestivamente eventuali discordanze o inesattezze. La contribuzione previdenziale si prescrive passato il termine di 5 anni e pertanto i contributi non possono più essere versati dal datore di lavoro.
Se il lavoratore è vicino alla pensione, può richiedere l'ECOCERT, cioè l'estratto conto certificativo: si tratta di un documento analitico che vale come certificazione della posizione assicurativa. Per richiedere l'estratto conto occorre accedere al sito dell'Inps digitando il codice fiscale per la richiesta del Pin.
L'Inps sta inviando ai dipendenti degli Enti locali alcune centinaia di migliaia di lettere per verificare la correttezza dei versamenti contributivi previdenziali a loro attribuiti.
Successivamente, la "campagna di verifica della posizione assicurativa" interesserà l'intera categoria dei pubblici dipendenti: 3.500.000 tra lavoratori e lavoratrici, di cui 3.200.000 ancora in servizio e 300.000 che hanno lasciato il lavoro, ma non sono ancora in pensione.
Obiettivo della campagna dell'Inps è di fare in modo che la posizione assicurativa di ciascun lavoratore e ciascuna lavoratrice rifletta correttamente il lavoro svolto durante tutta la carriera professionale.
In ogni caso è consigliabile recarsi al patronato **Inca** della Cgil (www.inca.it).

I CONTRIBUTI VOLONTARI

L'istituto della prosecuzione volontaria consente ai dipendenti che hanno interrotto il rapporto di lavoro, di continuare il versamento dei contributi con onere interamente a proprio carico. Questo vale, ad esempio, nei rapporti di lavoro a part-time, nel caso di interruzione del lavoro per aspettativa per motivi di famiglia, per i periodi di congedo per la formazione e così via.
Questi consentono di perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica, e per incrementare l'importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.
E' possibile chiedere la prosecuzione volontaria anche in costanza di rapporto di lavoro nei seguenti casi:

- di sospensione del rapporto di lavoro per periodi non coperti (aspettativa per motivi di famiglia o altri);
- di formazione professionale, studio, ricerca finalizzati alla riqualificazione professionale;
- di non effettuazione dell'attività di lavoro all'interno di un rapporto di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale o ciclico;
- di astensione facoltativa per maternità oltre il sesto mese e tra il terzo e l'ottavo anno di età del bambino, ad integrazione dei contributi figurativi;
- di assenza dal lavoro per malattia del bambino, tra il terzo e l'ottavo anno di età del bambino, ad integrazione dei contributi figurativi;
- sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge oppure disposizioni contrattuali successivi al 31 dicembre 1996 (ad esempio i congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero).

In questi casi non è necessaria la cessazione dell'attività lavorativa che resta, invece, condizione necessaria per l'autorizzazione negli altri casi.

I REQUISITI Per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l'assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti:

- **almeno 5 anni** di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati
- **un anno** di contributi nei cinque anni precedenti la domanda per i lavoratori subordinato
- **un anno** di contributi nei cinque anni precedenti la domanda per i lavoratori a tempo parziale
- **un anno** di contributi nei cinque anni precedenti la domanda per i lavoratori dipendenti su base stagionale, temporanea e discontinua, per i periodi successivi al 31 dicembre 1996 e per cui non stati versati contributi obbligatori o figurativi

In assenza di contributi per 5 anni ne sono sufficienti 3, purché presenti negli ultimi 5 anni precedenti la domanda.
In deroga a quest'ultimo requisito, è possibile far valere un requisito ridotto, non inferiore ad un anno negli ultimi 5, nel caso di prosecuzione volontaria per i seguenti periodi:

- intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro, a carattere stagionale, ovvero all'interno di rapporti di lavoro temporaneo o discontinuo, come ad esempio l'interinale;
- di non effettuazione dell'attività lavorativa, non coperti da contribuzione e all'interno di rapporti di lavoro a part-time orizzontale, verticale o ciclico;
- quando essa venga effettuata nella gestione speciale dell'Inps per i lavoratori parasubordinati.

L'IMPORTO L'importo della somma da versare si determina, moltiplicando l'aliquota di finanziamento, prevista nella gestione obbligatoria in cui si chiede la prosecuzione della contribuzione volontaria, alla retribuzione settimanale imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda di autorizzazione.

I CONTRIBUTI FIGURATIVI

Questa tipologia di contributi utili per la maturazione del diritto e della misura della pensione non costano al lavoratore in quanto l'onere è carico del fondo previdenziale al quale è obbligatoriamente iscritto.
Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, per i periodi successivi al 31/12/2004, il valore da attribuire per ciascuna settimana ai periodi figurativamente riconosciuti per gli eventi verificatesi nel corso del rapporto di lavoro (la cassa integrazione, ad esempio,) è pari alla normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore.

La contribuzione figurativa è prevista nei seguenti periodi:

- di disoccupazione indennizzata (non utili per il diritto alla pensione di anzianità);
- di malattia e di infortunio (non utili per il diritto alla pensione di anzianità) entro il limite massimo di 1 anno e dieci mesi;
- di percezione dell'indennità di mobilità;
- di cassa integrazione guadagni;
- di astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio;
- corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio quando la maternità sia intervenuta in un periodo in cui non si prestava attività lavorativa, in presenza di 5 anni di contributi versati o accreditati in costanza di rapporto di lavoro;
- di assenza dal lavoro per malattia del bambino di età fino a tre anni;
- di astensione facoltativa oltre i 6 mesi e l'8° anno di vita del bambino;
- di assenza dal lavoro per malattia del bambino tra il 3° e l'8° anno di vita del bambino;
- di educazione ed assistenza dei figli fino al 6° anno di vita per le pensioni contributive (massimo 170 giorni per figlio);
- di assistenza a portatori di handicap (legge 104/1992);
- di assenza dal lavoro per assistenza a figli con più di 6 anni di età, al coniuge o al genitore con handicap grave, per le pensioni liquidate con il metodo contributivo (25 giorni l'anno, entro un massimo di 24 mesi);
- di assistenza antitubercolare;
- di servizio miliare ed equipollenti;
- di persecuzione politica e razziale;
- di retribuzioni ridotto per contratti di solidarietà;
- di fruizione di sussidi per lavori socialmente utili;
- di percezione della pensione di inabilità successivamente revocata;
- di godimento dell'assegno di invalidità, durante i quali non è stata svolta attività lavorativa; si tratta di periodi utili solo per il diritto (non per la misura) alla pensione di vecchiaia, nel caso in cui

il titolare dell'assegno compia l'età pensionabile e l'assegno stesso venga trasformato;
- per le giornate di riposo fruite per donazione di sangue e midollo osseo.

Dal 2013 l'accredito figurativo avviene automaticamente, tranne per quelli in cui l'Inps non può esserne a conoscenza, vale a dire per eventi collocati al di fuori del rapporto di lavoro come, ad esempio, il servizio militare, la maternità .

I CONTRIBUTI DA RISCATTO

Per coprire determinati periodi della vita lavorativa nei quali il lavoratore non è coperto da contribuzione, è possibile utilizzare l'istituto del riscatto che è sempre oneroso per il lavoratore richiedente.
Proprio per il fatto che il lavoratore deve pagare il riscatto (talvolta molto oneroso), è importante che la domanda di riscatto sia presentata il prima possibile in quanto uno dei criteri che sono utilizzati per determinare l'ammontare dell'onere da versare è la retribuzione percepita al momento della domanda.
Anzi, quando la legge lo consente, la domanda di riscatto va presentata anche prima di iniziare l'attività lavorativa, come nel caso del riscatto degli studi universitari.
Il contributo da riscatto può essere versato in un'unica soluzione, oppure in forma rateale che, sempre nell'ipotesi degli studi universitari, è consentita fino a un massimo di 10 anni senza interessi.
Le somme versate per il riscatto contribuiscono alla riduzione del reddito imponibile IRPEF, come se si trattasse di contributi obbligatori il che comporta un risparmio sull'effettivo onere di riscatto.

PERIODI RISCATTABILI

- i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
- i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
- i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine;
- di un corso di durata non inferiore a due anni;
- i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- i titoli accademici introdotti dal decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.
- Diploma di accademia delle Belle Arti (Sono esclusi i periodi di fuori corso)
- Periodi di lavoro prestati all'estero in paesi convenzionati
- L'attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996
- Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (lavori discontinui, temporanei, stagionali successivi al 31/12/1996
- Periodi di formazione professionale, studio e ricerca
- Periodi di interruzione tra un lavoro e l'altro
- Periodi intercorrenti nel lavoro con contratto a part- time verticale o ciclico.
- Periodi assenza dal lavoro per maternità e assenza dal lavoro per malattia del bambino sino a 3 anni di età, quando la donna non sta lavorando
- Periodo di congedo per l'assistenza e la cura di disabili in misura non inferiore all'80% per i periodi

successivi al 31/12/1993
- Periodi di lavoro svolto con contratto part time;
- Periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni
- Periodi di lavoro non coperti da contribuzione (omessi) e per i quali non sussiste più l'obbligo
- assicurativo (prescritti), se i contributi risultano non versati:
- dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata
- dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti
- dal titolare del nucleo coltivatore diretto, colono e mezzadro in favore dei familiari coadiuvanti

ALTRI SERVIZI O PERIODI RISCATTABILI

- Servizi presso enti iscritti facoltativamente resi prima della data di iscrizione facoltativa
- Servizi prestati presso enti privati esercenti un pubblico servizio
- Servizi prestati presso enti di diritto pubblico ed istituti di credito di diritto pubblico
- Servizio prestato come assistente straordinario non incaricato o di assistente volontario nelle Università o negli Istituti di istruzione superiore
- Servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'Inps
- Periodi di tirocinio pratico per sanitari e farmacisti
- Periodi di fruizione di borsa di studio
- Periodi di iscrizione ad albi professionali

LA DOMANDA La domanda può essere presentata dalla data di assunzione e entro 90 giorni dalla cessazione dal servizio. Qualora la cessazione sia per limiti di età la domanda di computo o di riscatto deve essere presentata almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio. La domanda si intende decaduta in caso di assenza di comunicazione da parte dell'assicurato entro il termine dei due anni dalla conclusione dei termini fissati nel provvedimento comunicato all'interessato. Nel caso di parziale versamento, trascorsi due anni senza comunicazioni da parte dell'interessato, ***verranno considerati utili ai fini dell'anzianità di iscrizione, solamente gli anni o frazioni di anni per i quali è stato corrisposto l'onere del riscatto.***

CONTRIBUZIONE DOVUTA Per ogni anno o frazione di anno riscattato, si può alternativamente versare una somma pari al contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda, ovvero un importo determinato applicando alla media dei redditi professionali netti da lavoro autonomo, conseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda, ivi compresi i periodi di contribuzione facoltativa e volontaria, le aliquote percentuali del contributo soggettivo vigente.

L'importo calcolato non potrà in ogni caso essere inferiore alla misura del contributo soggettivo minimo frazionato.
Nel caso in cui i richiedenti siano i superstiti dell'assicurato deceduto, la determinazione dell'onere avverrà facendo riferimento alla data di decesso dell'assicurato.

Modalità di versamento dei contributi dovuti
- ***Unica soluzione***, entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento di delibera del Consiglio di Amministrazione;
- Secondo un ***piano di rateizzazione*** (mensile, bimestrale o trimestrale) non superiore a 5 anni;
- ***applicazione di un tasso di dilazione*** pari al tasso legale annuo pro-tempore vigente nell'anno di presentazione della domanda, maggiorato di 5 punti percentuali.

La scelta deve essere effettuata in sede di presentazione della domanda. Qualora l'iscritto maturi o abbia maturato il diritto a pensione, l'erogazione è subordinata alla preventiva estinzione dell'intero onere di riscatto.

TOTALIZZAZIONI DEI CONTRIBUTI

Chi ha svolto diversi lavori, con iscrizione a forme assicurative diverse, può ottenere altrettanti trattamenti di pensione (se raggiunge il requisito minimo per il diritto previsto in ciascuna di tali forme) oppure può riunire in una sola forma assicurativa le diverse posizioni maturate, al fine di ottenere una sola pensione, scegliendo, entro certi limiti, la gestione assicurativa che garantisce il trattamento migliore; per fare questo sipuò ricorrere alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, che richiede in genere il pagamento di un corrispettivo (si veda in proposito l'apposito capitolo), o alla totalizzazione dei contributi.

LE PRESTAZIONI. Le prestazioni conseguibili a seguito di totalizzazione sono:
nel sistema retributivo:
- la pensione di vecchiaia al compimento dell'età e in presenza di 20 anni di contributi
- la pensione anticipata con gli anni di contributi richiesti per le donne e per gli uomini, indipendentemente dall'età anagrafica
- la pensione di inabilità assoluta
- la pensione ai superstiti

nel regime contributivo
- La pensione di vecchiaia
- La pensione d'inabilità

LA DOMANDA La domanda di totalizzazione va presentata all'ente previdenziale di ultima iscrizione. A seguito della domanda, ogni gestione interessata liquida quota parte di pensione di propria competenza. La totalizzazione invece non può essere richiesta se il lavoratore:

è già titolare di una pensione diretta liquidata in uno dei fondi di previdenza dove ha versato i contributi;
ha richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (leggi 29/1979 e 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006.

DIFFERENZE PER LA RICONGIUNZIONE E LA TOTALIZZAZIONE

La ricongiunzione è l'unificazione, presso un unico ente, dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in differenti settori di lavoro. Le differenze principali tra totalizzazione e ricongiunzione sono due:

- onerosità: la ricongiunzione è onerosa, mentre la totalizzazione è gratuita
- utilizzo dei contributi: la ricongiunzione permette il trasferimento materiale dei contributi da una cassa e/o gestione ad altra, quindi tutti i contributi vengono utilizzati secondo le regole della cassa presso la quale sono stati ricongiunti; con la totalizzazione, invece, i contributi restano accreditati presso le originarie casse e/o gestioni e pertanto l'ammontare finale del trattamento pensionistico è dato dalla sommatoria delle singole quote di pensione, calcolate secondo le differenti regole della cassa e/o gestione.

L'importo. L'importo della pensione viene determinato in base alla somma delle «quote» di pensione di competenza di ogni singola gestione (secondo le modalità di calcolo vigenti nei rispettivi ordinamenti), in proporzione all'anzianità contributiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse. I periodi coincidenti con altri accreditati presso diverse gestioni non sono da considerare ai fini del diritto alla prestazione, ma solo per la misura.

LA RICONGIUNZIONE

La legge di bilancio 2017 non ha abrogato né la ricongiunzione di cui alla legge 29/79 né la legge 45/90.
Il sistema previdenziale italiano così come abbiamo scritto precedentemente è gestito da numerosi enti, casse e fondi, rivolti a specifiche categorie di lavoratori che può essere suddiviso in quattro settori:

- fondi privati iscritti all'Inps, nel quale, oltre che al regime generale (AGO) gestisce dei fondi speciali
- l'Inpdap per i dipendenti pubblici
- i lavoratori autonomi
- i liberi professionisti (categorie dotate di casse di previdenza)

Può avvenire che nell'arco della vita lavorativa un lavoratore versi i propri contributi obbligatori in casse o fondi diversi dal quale risulta iscritto.
In questo caso, ai fini del diritto e della misura della pensione può –ricongiungere – i contributi che risultano essere stati versati in enti previdenziali diversi.
Occorre precisare che la ricongiunzione opera ai fini di una pensione unica, questo significa che non si possono trasferire i contributi solo in modo parziale, bensì si trasferiscono tutti i contributi versati in un determinato fondo.

LA RICONGIUNZIONE NEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 1 L.29/1979) La legge da la possibilità di ricongiungere presso il FPDL Inps tutti i contributi esistenti in altre gestioni come, ad esempio, dall'Inpdap. Per le domande successive al 1° luglio 2010 la ricongiunzione comporta un onere a carico del richiedente, mentre per le domande presentante prima di tale data non vi sono senza oneri a carico del richiedente.
La ricongiunzione dei contributi provenienti dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi è sempre avvenuta con pagamento di un onere; in questo caso la facoltà di ricongiunzione può essere esercita a condizione che l'interessato possa far valere, successivamente alla cessazione dell'attività come lavoratore autonomo, almeno 5 anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie.

LA RICONGIUNZIONE DI PERIODI ACCREDITATI NEL FPDL PRESSO ALTRI FONTI (ART.2 L.29/1979)
Il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'AGO

- in forme obbligatorie sostitutive, esclusive dell'AGO (Inpdap)
- nelle gestioni speciali per lavoratori autonomi

può richiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura della in un'unica pensione, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione.
Tale tipo di ricongiunzione è notevolmente onerosa.

LA RICONGIUNZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI DA E VERSO LE CASSE DI PREVIDENZA DEI LIBERI PROFESSIONISTI (LEGGE 45/1990)
È possibile ricongiungere la contribuzione esistente presso le varie casse di previdenza dei liberi professionisti con quelle esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, o per i lavoratori autonomi.
Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
Prima dell'età pensionabile, la facoltà è esercitabile solo nella gestione presso cui si è iscritti al momento della domanda. E' possibile ricongiungere in una gestione diversa da quella di iscrizione al raggiungimento dell'età pensionabile e solo se in tale gestione risultano almeno 10 anni di contribuzione continuativa, per effettiva attività. Anche in questo caso la ricongiunzione è onerosa.

L'ONERE DI RICONGIUNZIONE Nel regime retributivo l'onere di ricongiunzione corrisponde alla quota di incremento dell'importo di pensione, ottenuto aumentando l'anzianità contributiva con il periodo ricongiunto, capitalizzata secondo il parametro attuariale della speranza di vita, tenuto conto del tempo intercorrente tra il pagamento dell'onere e la data di decorrenza della pensione. Da questo onere si sottrae il valore indicizzato dei contributi che il lavoratore porta con se

nella gestione di destinazione.
Nel regime contributivo, l'istituto della ricongiunzione è stato sostituito da quello della totalizzazione.

IL PAGAMENTO L'importo da versare viene notificato, a mezzo raccomandata, dall'Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione, in cui vengono indicate anche le modalità di versamento e i termini previsti. Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento o in forma rateale (la rateazione non può superare la metà dei mesi ricongiunti, prevede un primo versamento di importo pari a tre rate e comporta maggiorazione di interessi).

In quest'ultimo caso:
- l'importo dell'onere da ricongiunzione deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente;
- l'importo dell'onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d'importo unitario non inferiore a 27 euro;
- le prime tre rate devono essere versate in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di ricongiunzione.

Il mancato pagamento dell'importo in unica soluzione o delle prime tre rate verrà considerato come rinuncia alla ricongiunzione, mentre il mancato pagamento di due rate consecutive, nel corso di una rateazione già iniziata, comporta l'annullamento dell'operazione di ricongiunzione con rimborso di quanto versato.
Una nuova domanda potrà essere presentata solo dopo dieci anni dalla precedente o al momento del pensionamento.

LA DOMANDA La domanda di ricongiunzione deve essere presentata alla competente sede dell'Istituto, Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede di ricongiungere i diversi periodi.
La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un'unica gestione può essere esercitata una sola volta e riguarda la totalità dei contributi accreditati.

IL TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI PRESSO IL FPLD Nel caso in cui il lavoratore, assicurato presso una gestione sostitutiva o esclusiva (come l'ex IMPDAP) dell'AGO, interrompesse il rapporto di lavoro senza ancora aver maturato il diritto alla pensione, è possibile il trasferimento gratuito dei contributi all'Inps . **Vale solo per i lavoratori degli Enti Locali e della Sanità** che hanno chiuso il rapporto di lavoro prima del 1° agosto 2010 senza aver maturato il diritto alla pensione.

IL CUMULO

È la possibilità di cumulare i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un'unica pensione. Il cumulo dei periodi assicurativi non comporta il versamento di oneri a carico dell'interessato né il trasferimento di contributi da una gestione all'altra. Ogni gestione che interviene nel cumulo determina, per la parte di competenza, il trattamento pro-quota in rapporto ai propri periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento.

A CHI SI RIVOLGE Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni previdenziali:
- Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti)
- Gestioni sostitutive dell'Assicurazione generale obbligatoria
- Gestioni esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria
- Gestione separata o Iscritti alle casse professionali.

REQUISITI Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti o dal 2017 per ottenere la pensione anticipata. Il cumulo è previsto anche quando siano stati già raggiunti i requisiti per il diritto a pensione in una delle gestioni per le quali è previsto il cumulo.
Art. 1 della legge n.228 del 2012 2 di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 3 enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 4 di cui al comma 10 dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214

RICONGIUNZIONI IN CORSO DI PAGAMENTO

Si può chiedere il cumulo anche nel caso si stia già pagando la ricongiunzione e si può chiedere la restituzione di quanto già versato. Questo è possibile solo qualora non sia stato pagato integralmente l'importo e non sia stata liquidata una pensione considerando i periodi oggetto di ricongiunzione.
Ricapitolando non è consentito il recesso dalla ricongiunzione per ottenere la restituzione di quanto versato ed accedere al pensionamento in cumulo se l'onere è stato pagato integralmente.
Non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione, anche se su questa gravano trattenute a titolo di rate d'onere di ricongiunzione.

L'eventuale restituzione delle rate pagate decorre dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso, in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi.

RINUNCIA ALLA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE Possono accedere alla pensione in regime di cumulo anche coloro che, prima del 1° gennaio 2017, abbiano presentato domanda di totalizzazione a condizione che rinuncino alla domanda stessa e che il relativo procedimento non sia ancora concluso.

INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO PER I DIPENDENTI PUBBLICI

I dipendenti pubblici che si avvalgono della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi percepiranno l'indennità di fine servizio al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia e saranno applicate tutte le disposizioni normative vigenti a tale data.

LA MAGGIORAZIONE DELL'ANZIANITÀ RETRIBUTIVA

In alcuni casi l'effettuazione di attività lavorative particolari comporta la copertura assicurativa potenziata: il contributo previdenziale corrispondente a tali periodi, che sarebbe spettato in condizioni normali, viene moltiplicato per determinato coefficienti di trasformazione.
Il complesso dei periodi dovuti a maggiorazione di qualsiasi tipo non può superare il limite di 5 anni, e dal 1° gennaio 2012 le maggiorazioni calcolate nel sistema contributivo sono utili sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

Ad esempio: *i lavoratori dei Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria, hanno la maggiorazione di 1/3 del periodo utile ai fini della pensione.*
Il comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) consente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento, di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

La legge di riforma del 2011 ridefinisce i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia sia nel regime retributivo che contributivo. Questi nuovi requisiti sono applicabili dal 1° gennaio 2012, esclusivamente per chi ancora non aveva perfezionato il requisito per il diritto alla pensione con le regole vigenti prima di tale data.

REGIME RETRIBUTIVO O MISTO

(INIZIO ASSICURAZIONE PRIMA DEL 1°GENNAIO 1996)

REQUISITO DELL'ETÀ

Il requisito anagrafico di 65 anni, vigente fino al 31.12.2011, viene elevato a 66 dal 1° gennaio 2012. Questa modifica si applica immediatamente a tutti coloro che alla data del 31.12.2011 dovevano far valere 65 anni di età, ivi comprese le lavoratrici del Pubblico Impiego per le quali il passaggio da 61 a 65 anni era già previsto a partire dal 2012.
Per tutti coloro che invece potevano far valere un requisito di età inferiore, è previsto un periodo transitorio di crescita del requisito fino al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi nel 2018 e 67 anni dal 2019.

Restano fissati a quelli erano prima del 1993 *(60 anni per gli uomini, 55 per le donne) i limiti di età per i lavoratori non vedenti e quelli invalidi in misura non inferiore all'80%.*

Inoltre, a partire dal 2013 il requisito anagrafico, qualunque esso sia a tale data, sarà incrementato degli adeguamenti alla speranza di vita. Tali adeguamenti avranno una cadenza triennale fino al 2019; successivamente l'adeguamento avrà cadenza biennale.
Inoltre la legge prevedeva che in ogni caso, nel 2021 i requisiti anagrafici, adeguati alle speranze di vita, non sarebbero potuti essere inferiori a 67 anni. Questo traguardo, se così si può definire è stato invece raggiunto a decorrere dal 2019.

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita (comma 146, legge 205/17)

Dal 1° gennaio 2019 gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita sono effettuati con cadenza biennale così come previsto dall'art. 24 comma 13 della legge 214/2011.
Il comma 146 stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2021 gli adeguamenti alla speranza di vita previsti con cadenza biennale, non potranno superare i tre mesi, con recupero dell'eventuale eccedenza in occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi. Qualora la variazione sia di segno

negativo gli adeguamenti non avranno luogo salvo, anche in questo caso, del recupero in sede di adeguamenti successivi mediante compensazione con gli eventuali incrementi.
Si prevede anche una revisione del meccanismo di calcolo dell'adeguamento alla speranza di vita che verrà applicato a regime dal 1° gennaio 2023.

Resta fermo che: a decorrere dal 1° gennaio 2019, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5/12/2017 pubblicato in G.U. n. 289 del 12/12/2017, ha stabilito che i requisiti di accesso al pensionamento saranno ulteriormente incrementati di 5 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B legge 243/2004 e successive modificazioni saranno ulteriormente incrementati di 0,4 unità.

Esonero dall'incremento della speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento per alcune categorie di lavoratori (L. 205/17 commi 147-148-151-152-153)

Il comma 147 prevede, per gli iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata, una sospensione dell'incremento della speranza di vita previsto per il biennio 2019-2020 (5 mesi) ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata ai soggetti che si trovano nella condizione prevista dal comma 148:

- Lavoratori dipendenti che svolgono da **almeno 7 anni nei 10** precedenti il pensionamento, le professioni di cui all'allegato B della legge di Bilancio (allegata alla presente) e che possono far valere una anzianità contributiva **pari ad almeno 30 anni**;
- Ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti previste dal decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011 che svolgono una delle predette lavorazioni per un periodo di tempo pari ad **almeno 7 anni negli ultimi 10** di attività lavorativa **ovvero** ad **almeno la metà della vita lavorativa complessiva** e sono in possesso di un'anzianità contributiva **pari ad almeno 30 anni**.

Tali lavoratori sono rappresentati all'art. 1, comma 1 del citato decreto legislativo, in quattro macro-categorie:

- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (DM del 19/05/1999);
- lavoratori notturni definiti e ripartiti in coloro che prestano attività per tutto l'anno e i turnisti che svolgono attività per almeno 78 giorni l'anno o per numero di giorni inferiori da 64 a 71 o da 72 a 77;
- lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena";
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Pertanto tali lavoratrici e lavoratori continueranno ad accedere alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi di età e alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne anche nel biennio 2019/2020. Trattandosi di sospensione dell'adeguamento alla speranza di vita essa avrà gioco forza i suoi effetti anche per l'anno 2020 e dal 2021 riprenderà l'adeguamento ordinario che sarà decretato per il biennio.

Il comma 151 dispone che, per i dipendenti pubblici che si avvalgono dei commi 147 e 148, i termini di corresponsione del trattamento di fine servizio (Tfs) o di fine rapporto (Tfr) decorrono dalla data di maturazione teorica del requisito di accesso alla pensione anticipata o di compimento dell'età per la pensione di vecchiaia secondo quanto previsto dalla legge Monti-Fornero.
In pratica, per tali lavoratori, i termini per l'erogazione del Tfs/Tfr decorrono dalla maturazione dei requisiti ordinari secondo l'incremento dell'aspettativa di vita previsto per il biennio 2019/2020 pari a 5 mesi.
Esempi:

- lavoratrice che, avvalendosi dei commi 147 e 148, accede a pensione anticipata cessando dal servizio in data 31.3.2019 con 41 anni e 10 mesi di contribuzione; in via ordinaria la lavoratrice avrebbe dovuto cessare al 31.8.2019, data di maturazione di un'anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi ma trattandosi di pensione anticipata, il Tfs/Tfr verrà corrisposto trascorsi i 24/27 mesi successivi al 31.8.2019 (e non al 31.3.2019 data di cessazione dal servizio).
- lavoratore che, avvalendosi dei commi 147 e 148, accede a pensione di vecchiaia cessando il servizio in data 31.7.2019 con 66 anni e 7 mesi di età in via ordinaria il lavoratore avrebbe dovuto cessare al 31.12.2019, data di compimento dei 67 anni d'età, trattandosi di pensione vecchiaia, il Tfs/Tfr verrà corrisposto trascorsi i 12/15 mesi successivi al 31.12.2019 (e non al 31.7.2019 data di cessazione dal servizio).

Il comma 152 inoltre prevede che ai lavoratori derogati dall'adeguamento della aspettativa di vita, non si applica a partire dal 2021 per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, il requisito minimo di 67 anni previsto dall'art. 24 comma 9 della legge 214/2011. Resta fermo quanto stabilito in materia di termini di corresponsione del trattamento di fine servizio (Tfs) o di fine rapporto (Tfr) previsti dal comma 151.
Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, saranno stabilite le modalità attuative dei lavoratori derogati individuati dai commi 147 e 148. Il decreto stabilirà altresì ulteriori specificazioni sulle professioni di cui all'allegato B e fornirà istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda di accesso al beneficio e della verifica dei requisiti da parte dell'Ente Previdenziale (*comma 153*).

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205
Allegato B (articolo 1, comma 148, lettera a)

- A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- B. Conduttori di gru o di macchinari per la perforazione nelle costruzioni
- C. Conciatori di pelli e di pellicce
- D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
- F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e degli asili nido
- I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
- L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
- N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca
- O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
- P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti ai lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011
- Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne

La decorrenza. Le lavoratrici e i lavoratori, di qualsiasi settore di lavoro, che raggiungono il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime retributivo a partire dal 1° gennaio 2012 si vedranno liquidare la pensione, a seconda della maturazione delle prestazione e della gestione che liquida, dal 1° giorno del mese successivo la maturazione del diritto o, nelle forme esclusive come l' ex Inpdap per i dipendenti pubblici, dal giorno successivo al raggiungimento del requisito.
Per i lavoratori e le lavoratrici che invece hanno perfezionato il requisito entro il 31 dicembre 2011, si applicano le decorrenze previste dalla normativa vigente alla data del perfezionamento del requisito vale dire con il regime delle finestre mobili.

REGIME CONTRIBUTIVO
(INIZIO ASSICURAZIONE DOPO IL 31 DICEMBRE 1995)

REQUISITO DELLA CONTRIBUZIONE
Il requisito contributivo è di 20 anni sia per i lavoratori privati che pubblici. Al 70° anno di età – anche esso soggetto all'incremento per le aspettative di vita - il requisito si riduce di 5 anni, purché di contribuzione effettiva. Per contribuzione effettiva si intende la contribuzione effettivamente versata, obbligatoria, volontaria da riscatto, con esclusione della contribuzione figurativa.
La riduzione del requisito contributivo si applica soltanto quando l'assicurazione previdenziale abbia avuto inizio dopo il 31.12.1195, non anche ai soggetti che, avendo dato vita ad una posizione assicurativa previdenziale in data precedente, abbiano optato per il sistema di calcolo contributivo.

REQUISITO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro.

REQUISITO D'IMPORTO
La pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo, non può essere liquidata finché l'importo, risultante dall'applicazione del coefficiente di trasformazione legato all'età, non raggiunga un determinato limite o finché l'età del richiedente, alla data da cui dovrebbe avere decorrenza la pensione, non abbia raggiunto il massimo previsto.
Coloro che raggiungono il diritto alla pensione dal 1° gennaio 2012 in poi, l'importo della pensione calcolata con il sistema contributivo sia pari o superiore a 1,5 volte l'assegno sociale erogato dall'Inps, pari a € 679,5.
Si prescinde dal requisito dell'importo all'età di 70 anni, più l'aspettativa di vita, in presenza del requisito di contribuzione che, a tale età, è fissato in 5 anni di contribuzione effettiva.
Il requisito d'importo si applica soltanto quando l'assicurazione previdenziale abbia avuto inizio dopo il 31.12.1995, non anche ai soggetti che, avendo dato vita ad una posizione assicurativa previdenziale in data precedente, abbiano optato per il sistema di calcolo contributivo.

OPZIONE DONNA

REGIME SPERIMENTALE DONNA (c.d. opzione donna)
È un beneficio che consente alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2008 in poi. E' un regime sperimentale in quanto previsto solo per chi ha maturato i requisiti nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015.

A chi si rivolge. Alle lavoratrici dipendenti e autonome in possesso di:
- anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che non abbiano altrimenti maturato il diritto a pensione di anzianità con anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Per avere diritto alla pensione di anzianità con l'opzione donna le lavoratrici devono possedere, entro il 31 dicembre 2015:
- un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni (per le gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni)
- un'età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome. Dal 1.1.2013, con gli adeguamenti alla speranza di vita cui all'articolo 12 della legge n. 122 del 2010, il requisito di accesso è divenuto di 57 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti e 58 anni e 3 mesi per quelle autonome. La facoltà è stata estesa retroattivamente anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, se dipendenti, e 58 anni, se autonome .

L'opzione donna non è stata prorogata con la legge di bilancio 2018.

PENSIONE ANTICIPATA

REQUISITO CONTRIBUTIVO

A decorrere dal 1° gennaio 2012 i lavoratori dipendenti, autonomi, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè lavoratori che erano nel sistema retributivo o misto al 31 Dicembre 2011) possono conseguire - ai sensi dell'articolo 24 comma 10 del DL 201/2011 - la pensione anticipata qualora, gli assicurati, abbiano maturato una anzianità contributiva pari a ***42 anni 10 mesi per gli uomini e a 41 anni 10 mesi per le donne***. Tale requisito contributivo va aumentato in base agli adeguamenti alla speranza di vita.

PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI COSIDDETTI PRECOCI (L. 205/17 commi 149-162-163-164-166)

La legge 232/2016 ha introdotto in favore dei lavoratori "precoci", una riduzione del requisito di anzianità contributiva per il diritto alla pensione anticipata. Dal requisito contributivo attualmente in vigore previsto per la pensione anticipata ordinaria (nel triennio 2016-2018 pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne) la disposizione riduce a 41 gli anni necessari per il pensionamento anticipato.
Il comma 149 precisa invece, che al requisito contributivo ridotto previsto per i lavoratori cosiddetti "precoci" continueranno ad applicarsi gli ordinari adeguamenti della speranza di vita, ulteriormente incrementati di 5 mesi
Pertanto, a decorrere dal 1.1.2019, per tale forma di anticipo pensionistico, il requisito contributivo sarà pari a 41 anni e 5 mesi sia per gli uomini che per le donne.

La legge di Bilancio 2018, al *comma 162*, ha apportato modifiche ai fini dei requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci . La legge 232/2016 ha previsto il riconoscimento alla pensione anticipata a quei lavoratori "precoci" che, alla data della richiesta, assistono da almeno 6 mesi il coniuge, la persona in unione civile o parente di primo grado, convivente con handicap grave (art. 3, comma 3, della legge 104/1992).
Il comma 162 (lettera f) estende, a far data dal 1° gennaio 2018, il beneficio al parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
L'art. 1 *comma 199* lettera d) della legge 232/2016 riconosceva il beneficio della pensione anticipata per i lavoratori dipendenti "precoci" impegnati in una delle professioni indicate all'allegato E annesso alla legge di Bilancio 2017 (oggi integrato dall'allegato B della legge di Bilancio 2018) , che risultavano svolgere o aver svolto in Italia, al momento del pensionamento, da almeno **sei anni in via continuativa** una o più attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere

particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero erano lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
Il comma 162 (lettera g) sostituisce la locuzione "sei anni in via continuativa" ed amplia il periodo entro cui poter maturare lo svolgimento delle attività lavorative particolarmente gravose estendendolo a 7 anni negli ultimi 10 di lavoro oppure ad almeno 6 anni negli ultimi 7 e quindi ammette la possibilità di svolgere tali attività in modo non continuativo.
A differenza dell'Ape sociale (vedi paragrafo 4), la categoria dei lavoratori disoccupati di cui all'art. 1 comma 199 lettera a) non è stata modificata, pertanto non rientrano tra i beneficiari i lavoratori il cui rapporto sia cessato per scadenza del termine.

LA PENSIONE ANTICIPATA CON ALMENO 63 ANNI DI ETÀ

Nel solo regime contributivo, vale a dire per coloro che l'assicurazione previdenziale ha avuto inizio dopo il 1° gennaio 1995, è prevista la possibilità di avere riconosciuta la pensione anticipata, qualora sia più favorevole, al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e che l'ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (circa 1.255 euro al mese per il 2017).
Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione " effettiva" è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Il requisito anagrafico di 63 è soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita che è di 63 anni e 7 mesi dal 1° Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2018.
Si ricorda che ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

ANTICIPO PENSIONISTICO (APE)

VOLONTARIA – SOCIALE - AZIENDALE

APE VOLONTARIA - Anticipo finanziario a garanzia pensionistica

(Art 1 comma 166 e segg legge 232/2016)

A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (Ape). L'Ape è un prestito corrisposto a quote mensili **per dodici mensilità** a un soggetto in possesso di determinati requisiti di cui al comma 167 e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del DL. .201/2011.

La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.

L'Ape può essere richiesto dalle lavoratrici e dai lavoratori che, al momento della richiesta, hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'Ape richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo Inps (circa 705 euro). Non possono ottenere l'Ape coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Il richiedente, direttamente o tramite un patronato, presenta all'Inps in via telematica, la domanda di certificazione del diritto all'Ape. L'Inps, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 167 della legge di bilancio 2016, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l'importo minimo e massimo ottenibile .

Il soggetto in possesso della certificazione, direttamente o tramite un patronato, presenta, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID, presenta la domanda di Ape e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. La domanda di Ape e di pensione non sono revocabili, salvo in caso di recesso entro quattordici giorni.

La facoltà di estinzione anticipata dell'Ape è regolata dal decreto del Presidente del Consiglio. Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore cui richiedere l'Ape, nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro.

La durata minima dell'Ape è di sei mesi. L'entità minima e massima richiedibile sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio.

In caso di reiezione della richiesta,ovvero di recesso da parte del soggetto richiedente, la domanda di pensione è priva di effetti

L'erogazione del prestito ha inizio entro trenta giorni lavorativi dalla data del predetto perfezionamento. L'Inps trattiene a partire dalla prima pensione mensile l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima rata.

APE AZIENDALE

I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'Inps in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'Ape, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

.All'Ape si applica il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo relativa all'assicurazione di copertura del rischio di premorienza indicati negli accordi-quadro.

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 4 settembre 2017, n. 150, è stato pubblicato in data 17/10/2017 (GU Serie Generale n.243) il Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (Ape). Nonostante la pubblicazione del Decreto, alla data del presente e-book non sono state ancora emanate le circolari degli Enti coinvolti..

La gestione del Fondo di garanzia è affidata all'Inps sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e il Ministro del lavoro.

Le somme erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50% dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto dall'Inps a partire dal

primo pagamento del trattamento di pensione. L'Inps recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di tituto d'imposta.

APE SOCIALE

In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, ai lavoratori che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, un'**indennità** per un periodo intercorrente tra la data di accesso a beneficio e l'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia dell'artico 24 del decreto-legge 201/2011:

a. si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, nonchè ai lavoratori cessati per scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano effettuato, nei trentasei mesi precedenti la cessazione, almeno 18 mesi di lavoro dipendente;
b. assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; far data dal 1° gennaio 2018, il beneficio è esteso anche a coloro che assistono parenti o affini di **secondo grado** conviventi, nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità, abbiano compiuto i 70 anni di età o siano invalidi, deceduti o mancanti;
c. hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d. sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità svolgono una delle seguenti professioni da almeno 7 anni negli ultimi 10 di lavoro oppure ad almeno 6 anni negli ultimi 7 e quindi ammette la possibilità di svolgere tali attività in modo non continuativo e in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni:
   - operai dell'industria estrattiva ed edilizia e manutenzione degli edifici
   - conduttori di gru o macchinari mobili per le costruzioni
   - conciatori di pelli e di pellicce,
   - conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
   - conduttori di mezzi pesanti e camion
   - personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostretiche ospedalieri con lavoro organizzato in turno
   - addetti all'assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza
   - insegnanti della scuola d'infanzia ed educatori di asili nido
   - facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
   - personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

   - operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
   - operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca
   - pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative.
   - lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011
   - marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Le lavoratrici hanno diritto ad una riduzione pari a 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni, ai fini del conseguimento dei requisiti contributivi (30/36 anni di contribuzione) previsti dalle lettere da a) a d), comma 179 legge 232/2016.

La concessione dell'indennità è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa, non può superare 1500 euro mensile lordi e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
L'indennità dell'Ape sociale non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.
Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.
L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

Per i lavoratori pubblici, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità di ape sociale, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del DL 201/2011, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
A decorrere dal 1/1/2018 ai fini del conseguimento dell'Ape sociale per i soggetti che svolgono attività particolarmente difficoltose e rischiose di cui all'allegato A del Dpcm n. 88/2017, non si applica il limite minimo di tariffa INAIL pari al 17 per mille, previsto invece come elemento necessario fino al 31 dicembre 2017.
Inoltre, le lavoratrici e i lavoratori che matureranno i requisiti nel corso dell'anno 2018, dovranno presentare la domanda per il riconoscimento delle condizioni entro il **31 marzo 2018** e, in deroga a quanto già previsto dal citato Dpcm, entro **il 15 luglio 2018**. Resta confermato che le domande oltre il termine del 15 luglio 2018 e comunque non oltre il termine del **30 novembre 2018**, sono prese in considerazione solo se residuano le risorse finanziarie dopo l'esito del monitoraggio previsto.
E' istituito infine il "***Fondo Ape sociale***" ai fini del concorso al finanziamento dell'eventuale estensione del beneficio per coloro che matureranno la decorrenza successivamente al 31 dicembre 2018. Tale estensione dovrà essere disciplinata con specifico intervento legislativo.

LA SPERANZA DI VITA

La Riforma Fornero ha previsto che ai requisiti anagrafici stabiliti dalla legge stessa per l'accesso al pensionamento, nonché al requisito contributivo per la pensione anticipata, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita.
Gli adeguamenti interessano quindi ogni tipologia di prestazione: la nuova pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, pensione anticipata contributiva, l'assegno sociale, le pensioni in regime di armonizzazione, le pensioni dei lavoratori usurati di cui al Dlgs 67/2011. L'Inps ha peraltro applicato gli adeguamenti anche a coloro che, a vario titolo, mantengono in vigore la vecchia disciplina di pensionamento. Si tratta dei lavoratori salvaguardati ma anche di coloro che accedono alla pensione con i requisiti "57/35" di cui alla legge 335/1995 (come ad esempio coloro che optano per il regime sperimentale donna).
Il primo adeguamento si è verificato nel 2013 ed è stato pari a 3 mesi mentre il secondo adeguamento ha avuto luogo nel 2016 ed è stato pari a 4 mesi. Dal 2019 salirà di altri 5 mesi, con esclusione delle tipologie individuate con la legge di bilancio 2018. La legge ha stabilito che l'età per la nuova pensione di vecchiaia sarebbe dovuta essere pari almeno a 67 anni dal 2021, invece il traguardo, se così si può dire viene raggiunto con largo anticipo cioè dal 2019.
Dal 2019 in poi gli adeguamenti saranno a cadenza biennale: 2021, 2023, 2025 e così via (gli aumenti sono stimati in circa 2-3 mesi a biennio).

Istituzione Commissione Tecnica di studio della gravosità delle lavorazioni (comma 155)

Il comma 155 l 205/18 prevede, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, su proposta interministeriale, istituirà una Commissione tecnica che studierà la gravosità delle occupazioni in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici ed anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta da agenti patogeni. La conclusione dei lavori della Commissione avverrà entro la fine di settembre 2018.

Istituzione Commissione Tecnica per classificazione della spesa pubblica per finalità previdenziali e assistenziali (comma 158)

Il comma 158 l. 205/18 prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, su proposta interministeriale, istituirà una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo ed internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La conclusione dei lavori della Commissione avverrà entro la fine di settembre 2018.

LA PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORI USURANTI

BENEFICIO PER ADDETTI A LAVORI USURANTI

Articolo 1, comma 206 e seguenti Legge di Bilancio 2017

È la possibilità di accedere alla pensione anticipata con requisiti agevolati prevista per i lavoratori pubblici o privati che svolgono attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, definite usuranti.

Hanno diritto i lavoratori:
- impegnati in mansioni particolarmente usuranti
- notturni a turni e/o per l'intero anno
- addetti alla cosiddetta "linea catena"conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Per mansioni particolarmente usuranti si intendono:
- "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo
- "lavori nelle cave", mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale
- "lavori nelle gallerie", mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento "lavori in cassoni ad aria compressa"
- "lavori svolti dai palombari"
- "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale
- "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio
- "lavori espletati in spazi ristretti" e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture
- "lavori di asportazione dell'amianto".

Per accedere alla pensione anticipata con i requisiti agevolati occorre che l'attività usurante sia svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva.
Dal 2016 al 2026, i requisiti agevolati per accedere al trattamento pensionistico anticipato sono:
- per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, addetti alla cosiddetta "linea catena", conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, notturni a turni

occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all'anno: o dipendenti: quota 97,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni o autonomi: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni

- per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno: o dipendenti: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni o autonomi: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni
- per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno: o dipendenti: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni o autonomi: quota 100,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

LA DECORRENZA

Per i soggetti che maturano i requisiti prima del 2017 continuino a trovare applicazione la disciplina delle cosiddette finestre mobili.. Coloro che maturano il diritto dal 2017 la pensione decorre il primo del mese successivo alla maturazione del diritto.

LA DOMANDA

Per l'accesso al beneficio gli interessati devono presentare una apposita domanda alla sede Inps entro il 1° Marzo dell' anno in cui si maturano i requisiti agevolati volta ad ottenere il riconoscimento di lavoro usurante. La domanda in parola non è da confondere con la domanda di pensione che sarà presentata solo in un momento successivo, previa comunicazione di accoglimento della domanda di accertamento di aver svolto lavoro usurante.

La presentazione della domanda oltre i termini sopra indicati comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza da uno a tre mesi a seconda dei mesi di ritardo.

Nello specifico il differimento è pari:

- ad un mese, per un ritardo della presentazione massimo di un mese;
- a due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;
- a tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

LA DOCUMENTAZIONE

La documentazione da trasmettere deve contenere informazioni riferibili a:

- prospetto di paga;
- libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
- libretto di lavoro;

- contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
- ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
- documentazione medico-sanitaria;
- comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 1;
- comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 2;
- carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneita' alla guida.
- documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- comunicazioni di assunzione ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni;
- dichiarazione di assunzione ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
- altra documentazione equipollente.

Con decreto del ministero del Lavoro sarà semplificata la documentazione e la procedura.

IL PART TIME AGEVOLATO

Nell'ambito degli interventi sul mercato del lavoro, l'art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("Legge di stabilità 2016") e del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha introdotto un "part- time agevolato" diretto ai lavoratori dipendenti del settore privato, che raggiungano il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, a condizione che abbiano già maturato i requisiti minimi contributivi per il diritto al predetto trattamento.
In particolare, in presenza dei requisiti, il lavoratore titolare di rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato può concordare con il datore di lavoro la riduzione dell'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 ed il 60 per cento per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.

L'accesso al beneficio comporta, per il lavoratore, il riconoscimento della contribuzione figurativa previdenziale (a carico della finanza pubblica) commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
La disciplina prevede, inoltre, l'erogazione al dipendente che accede beneficio di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici (IVS) a carico del datore di lavoro commisurata alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale somma, erogata dal datore di lavoro, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Questo istituto ha riscosso uno scarsissimo successo e le richieste sono state alcune centinaia, neppure 500.

I DUE SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE

I. SISTEMA RETRIBUTIVO

Il sistema retributivo è quello che assume come base di calcolo l'ultima retribuzione percepita e la media delle retribuzioni riferiti ad un periodo più o meno lungo dell'attività lavorativa (a seconda dell'ordinamento di appartenenza) rivalutati in modo da rapportarli al valore delle retribuzioni dell'ultimo periodo precedente la pensione.
Si applica alle anzianità contributive maturate fino al 31/12/2011 dai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. La pensione è rapportata alla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi.
Si basa su tre elementi:

- l'anzianità contributiva, data dal totale dei contributi fino ad un massimo di 40 anni siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;
- la retribuzione pensionabile, data dalla media delle retribuzioni percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;
- l'aliquota di rendimento, è pari al 2% annuo della retribuzione per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80%.

Il sistema misto

- Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e a decorrere dal 1° gennaio 2012 anche ai lavoratori con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.
- Per i lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.

Come si determina. Con il metodo retributivo il trattamento pensionistico si basa su 2 quote:

- La prima quota (Quota A) è calcolata sulle anzianità maturate al 31/12/1992. La Quota A si basa sulla media degli ultimi 5 anni (260 settimane) delle retribuzioni utili percepite dall'interessato se lavoratore dipendente; e dell'ultimo anno se lavoratore dipendente del pubblico impiego.
- La seconda quota (Quota B) è determinata sulle anzianità contributive dal 1° Gennaio 1993 fino alla data dell'effettiva decorrenza della pensione. La Quota B si basa sulla media degli ultimi 10 anni delle retribuzioni utili percepite dall'interessato se lavoratore dipendente (privato o pubblico).
  Ai fini del calcolo della retribuzione media la retribuzione percepita negli anni antecedenti il pen-

sionamento è soggetta ad una rivalutazione. Per le anzianità sino al 31.12.1992 la rivalutazione è pari all'incremento del costo della vita; per le anzianità successive è pari all'incremento del costo della vita più un punto percentuale all'anno. La rivalutazione delle retribuzioni avviene tramite specifici coefficienti di rivalutazione pubblicati ogni anno ed è riconosciuta sino all'anno precedente quello del pensionamento.

Le medie delle retribuzioni così rivalutate vengono moltiplicate per un rendimento annuo (le cd. aliquote di rendimento) che, a seconda del periodo contributivo al quale si applicano (antecedente o successivo al 1° Gennaio 1993) e sulla base della retribuzione media calcolata, il rendimento decresce al crescere della retribuzione media).

L'anzianità contributiva complessiva riconosciuta può essere al massimo pari a 40 anni.

Lavoratori pubblici. Il calcolo della pensione dei lavoratori pubblici presenta alcune differenze in relazione ai periodi maturati negli anni passati e che incidono sul calcolo della quota A della pensione.

Per la quota A della pensione, relativa all'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992, la retribuzione pensionabile coincide con l'ultimo stipendio base (o con la retribuzione annua spettante nell'ultimo mese di servizio), con esclusione degli elementi variabili e non ricorrenti della retribuzione.

L'equiparazione tra i lavoratori pubblici e privati, con riferimento alla quota B della pensione è avvenuta a partire dal 1996, con riferimento all'intera quota B della pensione, ma solo per le retribuzioni percepite dal 1996 in poi.

Per i dipendenti dello Stato, la base di calcolo della quota A della pensione, costituita dal solo stipendio tabellare percepito nell'ultimo mese di servizio, è aumentata del 18%a titolo di considerazione forfettaria degli elementi accessori. Ai fini della quota A e B di pensione il salario accessorio viene considerato quando supera il 18% aggiuntivo al posto di esso. Quando invece esso è inferiore, la base pensionabile è comunque costituita dal 118% dello stipendio tabellare.

Fino al 31 dicembre 1994 le aliquote di rendimento erano differenti tra i lavoratori pubblici e privati, ma dal 1° gennaio 1995, sulle quote di pensione relative a periodi contributivi a partire da tale data, si applica l'aliquota del 2% come per i lavoratori privati.

II. IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Con il metodo contributivo la pensione finale di un lavoratore è il risultato esclusivamente dei contributi versati nell'arco della sua vita lavorativa. A differenza del metodo retributivo che invece eroga la prestazione sulla base dell'ultima retribuzione percepita, ***nel contributivo il lavoratore accumula***, su una sorta di conto corrente virtuale, ***una percentuale della retribuzione annua pensionabile percepita***.

Questi contributi sono rivalutati annualmente sulla base dell'evoluzione del prodotto interno lordo (per la precisione in base alla media quinquennale del Pil). Alla cessazione dal servizio il montante maturato, corrispondente ai contributi versati rivalutati, è convertito in pensione mediante l'utilizzo

di una serie di coefficienti, i coefficienti di trasformazione, che variano a seconda dell'età del pensionando.

A differenza del metodo retributivo, il sistema contributivo garantisce sempre l'equivalenza della prestazione rispetto ai contributi versati e dunque non crea squilibrio per le casse tenute all'erogazione delle prestazioni.

A chi si applica. Sono interessate dal calcolo contributivo le pensioni dei lavoratori che hanno iniziato a versare i contributi dal 1° gennaio 1995 o che optano per il nuovo sistema, nonché le quote di pensione relative all'anzianità contributiva maturata a partire dal 1° gennaio 1996 per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere meno di 18 anni di contributi e, a partire dal 1° gennaio 2012 per tutti sulle quote di pensione maturande.

L'opzione. Chi è nel sistema misto può esercitare la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo. Per esercitare la facoltà di opzione è necessario che i lavoratori abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 e possano far valere, al momento dell'opzione, una anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui 5 anni successivi al 1995. Tale facoltà non può essere esercitata da chi ha maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995.

Anzianità al 31/12/1995	Calcolo fino al 1995	Calcolo dal 1996 al 2011	Calcolo dal 2012
- nessuna	--	Contributivo	Contributivo
- meno di 18 anni	Retributivo	Contributivo	Contributivo
- 18 anni o più	Retributivo	Retributivo	Contributivo

Il calcolo della prestazione. Nel sistema contributivo, il calcolo della pensione si basa sui contributi effettivamente versati dal lavoratore (e dal datore di lavoro) durante tutta la vita lavorativa, (33% per i dipendenti; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata).

Ciò significa che alla fine di ogni anno per ogni lavoratore sarà accantonato il 33% della propria retribuzione. La somma di questi accantonamenti annuali darà il montante, il quale, ovviamente, crescerà con il prolungarsi della vita lavorativa.

Per salvaguardare il valore del montante rispetto all'andamento dei prezzi e quindi alla ricchezza prodotta dal Paese, è stata prevista la rivalutazione annuale del montante stesso in base alla variazione del Pil (prodotto interno lordo) negli ultimi 5 anni.

Alla fine della vita lavorativa, la pensione sarà data dal montante moltiplicato un coefficiente di trasformazione che è progressivamente più favorevole man mano che aumenta l'età del pensionamento.

Coefficienti di trasformazione. Il coefficiente di trasformazione è stabilito in relazione all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall'età di 57 anni.

Di seguito la tabella con i coefficienti di trasformazione in vigore dal 2016 e valevoli nel triennio 2016-2018:

Età di uscita	Divisori	Valori
57	23,55	4,246%
58	22,969	4,354%
59	22,382	4,447%
60	21,789	4,589%
61	21,192	4,719%
62	20,593	4,856%
63	19,991	5,002%
64	19,385	5,159%
65	18,777	5,326%
66	18,163	5,506%
67	17,544	5,700%
68	16,922	5,910%
69	16,301	6,135%
70	15,678	6,378%

Trattenimento in servizio dei Dipendenti Pubblici

Il trattenimento in servizio era un istituto che consentiva al dipendente pubblico di permanere sul posto di lavoro per ulteriori due anni oltre il compimento dell'età massima ordinamentale per la permanenza in servizio (in genere nella pubblica amministrazione pari a 65 anni e 70 per alcune categorie di lavoratori come magistrati e docenti universitari). Attraverso questo meccanismo i lavoratori del pubblico impiego potevano restare sul posto di lavoro sino al compimento, prima dell'introduzione della Riforma Fornero, in genere sino a 67 anni (sino a 75 anni per alcune categorie di personale del pubblico impiego tra cui magistrati, avvocati e procuratori dello Stato).

All'inizio l'istituto era configurato come un diritto soggettivo del dipendente, pertanto, l'amministrazione non poteva opporsi alla sua scelta; successivamente, l'articolo 72, (commi 7-10 del D.L. 112/2008) ha rimesso la valutazione sulla domanda del dipendente alla P.A. di appartenenza, chiamata a decidere sulla base delle proprie esigenze organizzative e funzionali, "in relazione alla particolare esperienza acquisita in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi".

Ulteriori limitazioni al trattenimento in servizio sono state introdotte (nel quadro della nuova disciplina volta al contenimento dei costi di personale della P.A. e alla riduzione degli organici) dall'articolo

9, comma 31, del
D.L. 78/2010, il quale ha stabilito che ***i trattenimenti in servizio possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà di assunzioni consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie.***

L'abolizione del Trattenimento in servizio. L'istituto è stato di recente abrogato dall'articolo 1, comma 2 del decreto legge 90/2014 (decreto legge sulla riforma della pubblica amministrazione) dal 1° novembre 2014. L'articolo citato ha precisato che i trattenimenti in servizio in essere al 25 Giugno 2014 sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 (o fino alla loro scadenza, se anteriore), mentre i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci a tale data sono revocati.

Con la modifica dunque viene meno quella possibilità che consentiva ai dipendenti pubblici, previo accoglimento della richiesta da parte dell'amministrazione di appartenenza in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di restare in servizio per un biennio oltre il compimento dell'età pensionabile, cioè sino all'età di 68 anni (67 anni se è stato raggiunto un diritto a pensione prima del 2012). I lavoratori che beneficiano della proroga biennale dovranno essere obbligatoriamente collocati in pensione d'ufficio dalla Pa dal 1° Novembre 2014, prima della scadenza del biennio in oggetto.

Casi di esclusione: Per i dirigenti medici e i dirigenti del ruolo sanitario, è prevista una deroga alla disciplina generale, dal momento che per loro, continua a valere la normativa precedente in base alla quale sono fissati i seguenti limiti per il collocamento a riposo: compimento del 65 anno di età; oppure, su richiesta dell'interessato, maturazione dei 40 anni di servizio effettivo;
Per i medici è confermato il limite massimo dei 70 anni di età, per la permanenza in servizio.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Ridefinita anche la disciplina della risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro, l'istituto in base al quale una pubblica amministrazione potrà decidere di interrompere un rapporto di lavoro in essere, seppur con l'esplicita necessità che la decisione sia motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati.
Il termine di preavviso a sei mesi rimane invariato; viene escluso un limite temporale di applicabilità di questo strumento e la platea delle pubbliche amministrazioni che potranno applicarlo viene allargata includendo in essa anche le Autorità indipendenti.
Sono escluse dall'utilizzo di questo strumento le categorie del personale pubblico per le quali è previsto un regime speciale per accedere al pensionamento: quindi ***personale del comparto sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico***.

LA PENSIONE PER I VIGILI DEL FUOCO LA POLIZIA PENITENZIARIA L'EX CORPO FORESTALE DELLO STATO

Restano immutati i requisiti per la pensione nel 2018 per i lavoratori del settore difesa, sicurezza e soccorso pubblico. A questo comparto si applicano requisiti previdenziali diversi da quelle generali vigenti nell'AGO e nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria in virtù delle specificità riconosciute ai lavoratori del settore.
E dato che dal regolamento di armonizzazione adottato lo scorso anno (Dpr 157/2013) la categoria non è stata presa in considerazione sui nuovi requisiti da applicare nei confronti del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria e Vigili del Fuoco continuano a trovare applicazione i requisiti vigenti fino al 31 dicembre 2011.
L'età pensionabile, però, ***per effetto del decreto legge 78/2010 e della legge 122/2010 deve essere adeguata*** con la speranza di vita (+3 mesi dal 2013 ed altri 4 mesi dal 1° gennaio 2016) e continua a sottostare al differimento tra perfezionamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi e riscossione del primo assegno pensionistico a causa della finestra mobile (almeno di 12 mesi).
Inoltre anche a queste categorie di lavoratori dal 1° gennaio 2012 si applica la quota contributiva in relazione alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, anche se al 31 dicembre 1995 potevano vantare almeno 18 anni di contributi e quindi rientravano in un sistema retributivo.
Riassumiamo i requisiti per il comparto.

LA PENSIONE DEL COMPARTO DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO NEL 2015

	Requisiti	Finestra mobile
Pensione anticipata	57 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi	12 mesi
	40 anni e 7 mesi di contributi indipendentemente dall'età	15 mesi
	53 anni e 7 mesi se 40 anni di contributi al 31.12.2011	12 mesi
Pensione di vecchiaia: con almeno 35 anni di servizio (*)	Dirigente generale 65 anni Dirigente superiore 63 anni Qualifiche inferiori 60 anni	12 mesi
Con meno di 35 anni di contributi	Dirigente generale 65 anni e 7 mesi Dirigente superiore 63 anni e 7 mesi Qualifiche inferiori 60 anni e 7 mesi	12 mesi

(*) L'età di vecchiaia coincide con il limite ordinamentale per la permanenza in servizio. Il limite non è universale ma varia a seconda del grado, dell'ordine e della qualifica del lavoratore. Nella tabella sono indicati i limiti dei principali ordini e gradi.

La pensione di vecchiaia. Anche quest'anno dunque la pensione di vecchiaia per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico si perfeziona al raggiungimento dell'età anagrafica massima per la permanenza in servizio prescritta dai singoli ordinamenti variabile in funzione della qualifica e del grado (nella maggior parte l'età della permanenza massima in carica si attesta tra i 60 e i 65 anni, si veda infra) congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori, 20 anni di contributi.
Il requisito anagrafico non viene adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (di anzianità) cioè i 35 anni di contributi. In caso contrario il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 7 mesi (per il periodo 2016-2018). Laddove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente sarà inoltre mantenuto in servizio fino all'accesso al trattamento pensionistico.

La pensione di anzianità. Per quanto riguarda la pensione di anzianità gli appartenenti al comparto in questione possono accedere al trattamento anticipato al perfezionamento dei seguenti requisiti:

- raggiungimento di una anzianità contributiva di 40 anni e 7 mesi indipendentemente dall'età anagrafica;
- raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con unità di almeno 57 anni e 7 mesi;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80 per cento a condizione che essa sia stata perfezionata entro il 31 dicembre 2011 (attesa l'introduzione del contributivo pro rata dal primo gennaio 2012) ed in presenza di un età anagrafica di almeno 53 anni e 7 mesi.

TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ

LA PENSIONE DI INABILITÀ

La pensione di invalidità spetta ai lavoratori e alle lavoratrici pubblici e privati che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività di lavoro (100% di invalidità).

Il diritto. Per avere diritto alla prestazione di pensione di invalidità, oltre alla condizione di assoluta inabilità al lavoro, occorre aver maturato almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi cinque che precedono la domanda. Si prescinde dal requisito contributivo quando l'inabilità è connessa a finalità di servizio.
A differenza dell'assegno ordinario di invalidità (previdenziale) la pensione di inabilità non si trasforma in pensione di vecchiaia al perfezionamento dell'età per il collocamento a riposo e che la prestazione di inabilità è reversibile.

La prestazione è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa ed è calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra la decorrenza della pensione ed il compimento dell'età pensionabile.

INABILITÀ CIVILE

Per ottenere invece la pensione di inabilità civile, prestazione a carattere assistenziale, non sono richiesti requisiti contributivi ma particolari requisiti reddituali che evidenzino uno stato di bisogno economico. L'inabilità civile è infatti concessa ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, riconosciuti inabili al 100% e permanente e si trovino in stato di bisogno economico. Che significa che l'interessato non deve disporre di un reddito annuo personale non superiore a euro 16.664,36 (valido per il 2018).
La pensione è compatibile con le prestazioni dirette concesse a titolo di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti concessi per invalidità. È inoltre compatibile l'indennità di accompagnamento con l'eventuale attività lavorativa.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione di inabilità civile si trasforma in assegno sociale.
La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.

Assegno di invalidità. L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, non reversibile, erogata ai lavoratori iscritti all'AGO Inps (dipendenti dei settori privati) con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione, superiore ai 2/3, della capacità lavorativa.
Per avere diritto alla prestazione, inoltre, è necessario che il lavorare abbia avuto accreditati cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa. La prestazione non va confusa con l'assegno di invalidità civile che è invece una prestazione assistenziale, slegata dai contributi versati ed ottenibile dai soggetti che rispettano determinati requisiti reddituali.
Non esiste un requisito anagrafico per il conseguimento della prestazione ma solo il requisito medico-legale ed uno contributivo.

La durata dell'assegno. La prestazione previdenziale è riconosciuta per un periodo di tre anni ed è confermabile, su domanda del titolare, per periodi della stessa durata qualora permangano le condizioni medico legali che diedero luogo alla liquidazione.
La domanda di conferma va presentata entro i 6 mesi dalla data di scadenza del triennio e sino al 120° giorno successivo alla scadenza medesima.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferma restando la facoltà di revisione. Da ciò consegue che dopo il terzo riconoscimento continuo non è più necessario presentare all'Inps la domanda di conferma dell'assegno.

La revisione. L'Inps può in qualsiasi momento (e quindi sia nel corso dei primi tre trienni che dopo la conferma definitiva) sottoporre il titolare della prestazione ad accertamenti medico legali per la revisione dello stato di invalidità.
La revisione, invece, deve essere necessariamente disposta nell'ipotesi in cui risulti che nell'anno precedente il titolare della prestazione abbia percepito un reddito da lavoro dipendente, con esclusione di trattamento di fine rapporto, ovvero un reddito da lavoro autonomo o professionale o d'impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento Inps minimo (cioè per il 2015 circa 1.500 euro al mese).

L'Importo. L'assegno è calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati. Il sistema di calcolo è misto se c'era contribuzione antecedente il 1996 secondo quanto prevedono le regole generali: retributivo sino al 2011 se c'erano almeno 18 anni di contributi accreditati entro il 31.12.1995 e contributivo sulle quote successive; oppure, se c'erano meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995, il calcolo contributivo scatta su tutte le quote successive al 1° gennaio 1996. Per gli iscritti successivi al 1996 il calcolo è tutto contributivo.
Per quanto riguarda il calcolo effettuato con il sistema contributivo si deve prendere a base il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57 esimo anno di età ove l'assicurato abbia un'età inferiore a quella appena indicata.

Integrazione al minimo. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole

gestioni, lo stesso potrà essere integrato al trattamento minimo della gestione stessa. L'integrazione comunque non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, accumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale. Dal computo di tali redditi va escluso quello derivante dalla casa di abitazione.

La trasformazione in pensione di vecchiaia. Al compimento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia l'assegno ordinario di invalidità si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia a condizione che sia cessata l'attività di lavoro dipendente. Per la trasformazione non è necessario presentare una specifica domanda. Ad esempio se un lavoratore raggiunge i 66 anni e 7mesi di età la sua prestazione sarà trasformata d'ufficio in trattamento di vecchiaia (naturalmente deve essere soddisfatto anche il requisito contributivo di 20 anni). Si ritiene invece che l'assegno non possa essere trasformato in pensione di anzianità e, quindi, in pensione anticipata.

La compatibilità con la prestazione di attività lavorativa. La soglia di invalidità per il riconoscimento dell'assegno è costituita dai due terzi della capacità lavorativa. Pertanto il beneficiario può continuare a svolgere un'attività di lavoro produttiva di reddito e percepire, contemporaneamente, la prestazione previdenziale. Tuttavia qualora il reddito conseguito sia superiore a 4 volte il trattamento minimo Inps vigente nel Fpld (circa 2 mila euro) il trattamento dell'assegno viene ridotto del 25% della prestazione base. Mentre se è superiore a cinque volte l'importo dell'assegno si riduce al 50%.

Trattamento ai superstiti. L'assegno ordinario di invalidità non è reversibile ai superstiti. Pertanto, in caso di decesso del titolare dell'assegno, i suoi familiari non percepiranno alcuna prestazione legata alla morte del titolare della prestazione.

DIPENDENTI PUBBLICI

Per i lavoratori e lavoratrici del Pubblico Impiego non è previsto l'assegno di invalidità, ma pensioni anticipate per invalidità o malattia, che presuppongono la dispensa dal servizio.
Diversi sono anche i requisiti sanitari e di anzianità assicurativa e contributiva per la concessione delle prestazioni.

INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO

Inabilità non assolutamente invalidante ma tale da impedire la collocazione lavorativa continua e remunerativa del dipendente pubblico. Non si ha diritto alla prestazione se l'invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Fermo restando che lo stato di inabilità a proficuo lavoro deve risultare alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione per dimissioni.
Per ottenere l'inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:

- riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni nel quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa
- almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato, che per i dipendenti degli Enti locali o Sanità
- risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro.

INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE ALLE MANSIONI SVOLTE

I dipendenti pubblici (in modo differente fra dipendenti statali e quegli degli enti locali) possono richiedere il "prepensionamento" nel caso abbiamo un'infermità permanente, fisica o mentale che incide sulle mansioni lavorative assegnate.

Accertata questa condizione, l'amministrazione deve tentare di collocare il lavoratore in un'altra mansione dello stesso livello, anche retributivo. Se non viene trovata un'altra mansione idonea, il lavoratore viene dispensato dal servizio o collocato a riposo.
La relativa pensione viene erogata solo se sussistono determinati requisiti contributivi.
I dipendenti degli enti locali devono contare su contributi almeno pari a 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di contribuzione. I dipendenti delle amministrazioni statali devono contare su contributi almeno pari a 14 anni, 11 mesi e 16 giorni. In entrambi i casi si prescinde dall'età anagrafica.

Calcolo della prestazione. I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Sono applicabili le norme per l'integrazione al trattamento minimo.

INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Dall'1.1.1996 ai pubblici dipendenti è stata estesa la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, già prevista per i lavoratori del settore privato iscritti all'Inps .
Per ottenere l'inabilità a qualsiasi attività lavorativa occorrono i seguenti requisiti:
riconoscimento medico legale redatto da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difetto fisico o mentale
anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità
risoluzione del rapporto di lavoro per infermità, non dipendente da causa di servizio, che determina uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all'ente presso il quale il lavoratore presta o ha prestato l'ultimo servizio.

Ricevuta la domanda, l'ente:

- dispone l'accertamento sanitario presso le Commissioni mediche di verifica; nei casi di particolare gravità delle condizioni di salute dell'interessato può essere disposta la visita domiciliare
- ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e la sede provinciale dell'Inpdap alla liquidazione della pensione.

La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità permanente al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da parte dell'ente datore di lavoro vengono attivate le procedure contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro. In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se dipendente statale.
Il pensionato può essere chiamato a visita di revisione dello stato di inabilità.

Calcolo. La pensione di inabilità a qualsiasi attività lavorativa viene liquidata con le stesse regole di una normale pensione con l'aggiunta di una maggiorazione che varia a seconda dell'anzianità contributiva del dipendente:
per i lavoratori con almeno 18 anni di servizio al 31.12.95 l'anzianità contributiva maturata viene maggiorata del periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data di compimento dell'età pensionabile
per i lavoratori con meno di 18 anni di servizio al 31.12.95 si aggiunge al montante individuale maturato una quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età.
In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l'importo della pensione di inabilità non può in ogni caso essere superiore all'80% della base pensionabile o del trattamento privilegiato spettante nel caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Nel sistema contributivo, qualora il dipendente riconosciuto inabile sia di età anagrafica inferiore, si applica come coefficiente di trasformazione quello relativo a 57 anni (4,419). Nel sistema retributivo è prevista l'integrazione al trattamento minimo.

Incompatibilità. La pensione di inabilità è incompatibile con l'attività da lavoro dipendente, con l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e con l'iscrizione agli albi professionali.

Causa di servizio, Equo indennizzo, pensione di privilegio. L'articolo 6 del D.L. 201/2011 (decreto Salva Italia) ha abrogato esplicitamente le norme sulla causa di servizio, l'equo indennizzo e la pensione privilegiata per i dipendenti pubblici, per i quali permane unicamente il diritto a richie-

dere l'aggravamento per patologie già riconosciute.
Non rientrano nelle disposizioni dell'art. 6 i dipendenti del comparto sicurezza, difesa e vigili del fuoco per i quali rimane in vigore la normativa vigente. I dipendenti pubblici rientrando in tali categorie che hanno subito un infortunio o contratto una malattia per cause o condizioni di lavoro dipendenti dal servizio prestato, possono avvalersi dell'attività di tutela del patronato INCA che potrà tutelarli attraverso la sua rete legale e medico-legale di qualità.

L'abolizione della pensione privilegiata per i dipendenti pubblici "civili" è costituzionalmente legittima. Lo ha precisato la Corte Costituzionale con la Sentenza numero 20 del 2 Febbraio 2018 in cui i giudici erano stati chiamati a valutare - su richiesta della Sezione Regionale della Corte dei Conti della regione Puglia la legittimità, alla luce dei principi della Carta Fondamentale, dell'art. 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. Riforma Fornero).

LA PENSIONE AI SUPERSTITI

La Pensione ai superstiti è erogata nei confronti dei familiari dell'assicurato in caso di sua morte. Composto dalla pensione indiretta, trattamento erogato in caso di morte di un assicurato che non ha ancora percepito la pensione, e dalla pensione di reversibilità, trattamento erogato in caso di morte di un soggetto già titolare di una pensione di vecchiaia, pensione anticipata o pensione di inabilità, il trattamento in favore dei superstiti è riconosciuto ai beneficiari

I BENEFICIARI

La prestazione spetta:

a) al coniuge superstite, anche se separato. Se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti. La pensione spetta anche al coniuge divorziato solo se titolare di assegno divorzile e a condizione che non si sia risposato. Qualora il defunto avesse contratto due matrimoni la pensione ai superstiti sarà ripartita tra il coniuge superstite e l'ex coniuge divorziato (del 1° matrimonio) dal Tribunale (qui le modalità di ripartizione dell'assegno).
   La Corte Costituzionale ha abrogato la normativa prevista dal Dl 98/2011 vigente dal 1° gennaio 2012 che aveva stabilito una riduzione dell'aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il deceduto avesse contratto matrimonio ad un'età superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi fosse risultata superiore a 20 anni o il matrimonio fosse contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni (cd norma anti badante)).
b) ai figli del lavoratore o del pensionato deceduto. Ai soggetti appena indicati sono equiparati ai sensi dell'art. 38 del Dpr 818/1957 i figli legittimati o naturali, i figli adottivi o affiliati, i figli riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge del lavoratore deceduto. Per avere diritto alla pensione, i figli alla data della morte del lavoratore o pensionato devono risultare: 1) minorenni (fino a 18 anni); 2) maggiorenni studenti di scuola media o professionale fino a 21 anni a carico del deceduto a condizione di non prestare attività lavorativa; 3) maggiorenni studenti universitari per la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, sempre che risultino a carico del deceduto e condizione di non prestare attività lavorativa; 4) inabili di qualsiasi età che risultassero a carico del deceduto alla data della morte;
c) ai nipoti minori (equiparati ai figli) solo se a carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi e con loro conviventi. La pensione viene riconosciuta a condizione che costoro non siano già titolari di altra pensione o comunque di altri redditi da determinare l'autosufficienza economica del minore. Nel caso in cui il minore non risulti orfano, la presenza di uno od entrambi i genitori non è ostativa al riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, purché sia accertata l'impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio, non svolgendo alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiando di alcuna fonte di reddito

d) In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata ai genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.
e) In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

Si considera "inabile" il soggetto che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Si considera "a carico" il superstite che non è economicamente autosufficiente: ciò avviene qualora il reddito individuale del superstite non supera l'importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%. Inoltre, risulta a carico il soggetto che è stato abitualmente mantenuto.

Lo scorso 5 giugno 2016, la c.d. Legge Cirinnà (l. 76/2016) ha esteso la disciplina del matrimonio, nonché tutte le disposizioni in cui compaiono i termini "coniuge" o "coniugi", alle unioni civili. La stessa normativa, disciplina anche le c.d. convivenze di fatto.
In particolare, a partire dal 1° luglio 2016, a ciascun componente dell'unione civile di persone del medesimo sesso sono riconosciuti gli stessi diritti e doveri che spettano, secondo gli articoli del Codice Civile, ai coniugi.
Tra questi rientra il riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali, e alla disciplina ad essi relativa. Sono ad oggi applicabili, ad esempio, gli istituti della pensione ai superstiti, l'integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale. Si includono anche la successione *iure proprio* e la successione legittima (messaggio Inps, n. 5171/2016[6]).

Se per la pensione di reversibilità non sono necessari requisiti di assicurazione e contribuzione particolari (è sufficiente che il soggetto deceduto fosse titolare di pensione) per avere diritto alla pensione indiretta occorre che l'assicurato deceduto abbia perfezionato un requisito assicurativo e contributivo minimo fissato in:
780 contributi settimanali; oppure
260 contributi settimanali di cui almeno 156 versati nei 5 anni precedenti il decesso. Ai soli fini del raggiungimento di questi requisiti assicurativi e contributivi si considerano utili anche i periodi di godimento dell'assegno d'invalidità nei quali non risulti svolta attività lavorativa.
L'assegno di invalidità liquidato non è reversibile. Il decesso del titolare dell'assegno di invalidità dà luogo, quindi, in presenza dei relativi requisiti, alla pensione indiretta.

L'importo. L'importo spettante ai superstiti è calcolato in percentuale sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto:
a. 60% al coniuge;

6 *Vedi https://www.Inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%205171%20del%2021-12-2016.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1*

b. 70% all' unico figlio;
c. 80% al coniuge con figlio o a 2 figli senza coniuge;
d. 100% al coniuge con 2 o più figli;
e. 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

La somma viene ridotta se il reddito del beneficiario è superiore al trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori nella misura del 25% se il reddito è superiore di 3 volte; 40% se il reddito è superiore di 4 volte; 50% se il reddito è superiore di 5 volte.

La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Cause di cessazione. Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi:

- per il coniuge, qualora contragga nuovo matrimonio. In questo caso al coniuge spetta solo l'una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare;
- per i figli minori, al compimento del 18° anno di età;
- per i figli studenti di scuola media o professionale che terminano o interrompono gli studi e comunque al compimento del 21° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21° anno di età e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
- per i figli studenti universitari che terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli universitari e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
- per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità;
- per i genitori qualora conseguano altra pensione;
- per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità;
- per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.

Indennità per morte. Il superstite del lavoratore assicurato al 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l'indennità per morte, se:

- il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione;
- non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti;
- nei 5 anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un anno di contribuzione.

La domanda per ottenere l'indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.

Indennità una-tantum. Il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l'indennità una-tantum, se:

- non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
- non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell'assicurato;
- è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell'assegno sociale.

Il diritto all'importo in questione è soggetto alla prescrizione decennale.

LA PENSIONE PRIVILEGIATA

Il diritto. La pensione privilegiata è un trattamento economico che prima della riforma delle pensioni del 2011 spettava ai dipendenti pubblici divenuti inabili per cause di servizio. Ora è riservata **solo** agli appartenenti ai corpi delle Forze Armate, dei Carabinieri, della Polizia (civile e militare) e dei Vigili del Fuoco.
Il diritto alla pensione privilegiata spetta quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- malattie derivanti da contagio per causa di servizio;
- lesioni traumatiche o ferite riportate a causa del servizio:
- malattie professionali.

La pensione privilegiata di reversibilità spetta ai superstiti, quando la morte dell'assicurato è la conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio. La pensione viene liquidata d'ufficio alla vedova e agli orfani in caso di infortunio sul lavoro.

LA QUATTORDICESIMA MENSILITÀ

I requisiti. È una somma aggiuntiva corrisposta a luglio di ciascun anno dall'Inps ai pensionati con età di almeno 64 anni e con un reddito complessivo fino a un massimo di 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (per l'anno 2016 reddito max €. 13.049,14).

NOVITÀ DALL'ANNO 2017: La legge di bilancio 2017 ha: esteso il diritto alla somma aggiuntiva, nella misura prevista fino al 2016, a coloro che hanno un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti • incrementato l'importo della somma aggiuntiva spettante a coloro che hanno un reddito complessivo pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

MISURA DELLA SOMMA AGGIUNTIVA
Fino a 1,5 volte il trattamento minimo (anno 2016 €. 9.786,86)

Anni contributi lavoratori dipendenti	Anni contributi lavoratori autonomi	Somma aggiuntiva 2016	Somma aggiuntiva Dal 2017	Differenza
Fino a 15	Fino a 18	336	437	101
Da 16 a 25	Da 19 a 28	420	546	126
Oltre 25	Oltre 28	504	655	155

Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo (anno 2016 da €. 9.786,86 a €. 13.049,14)

Lavoratori dipendenti: anni di contributi	Autonomi: anni contributi	Somma aggiuntiva dal 2017
Fino a 15	Fino a 18	336
Da 16 a 25	Da 19 a 28	420
Oltre 25	Oltre 28	504

La somma aggiuntiva è riconosciuta d'ufficio quando risultano verificate i requisiti di legge, non è, quindi, richiesta alcuna domanda. La prestazione viene liquidata sulla rata pensionistica di luglio, per coloro che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 luglio dell'anno di riferimento; per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione sulla rata di dicembre dell'anno di riferimento.

L'ASSEGNO SOCIALE

È una prestazione di natura assistenziale erogata dall'Inps eroga agli ultrasessantacinquenni (>65), residenti in Italia, indigenti, cioè privi di reddito o con reddito inferiore a quello dello stesso assegno sociale. Il diritto ad ottenere l'assegno sociale è subordinato all'accertamento, da parte dell'Inps, del reddito: personale per i cittadini non coniugati e cumulato con quello del coniuge per i cittadini coniugati.

I requisiti per ottenere l'assegno sociale sono i seguenti:
- 65 anni e 7 mesi di età; dal 1.1.2018 occorreranno 66 anni e 7 mesi
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

Per richiedere l'assegno occorre che il **reddito** sia al di sotto di una certa **soglia** (l'Inps effettua ogni anno la verifica dei requisiti):
- 5.824,91 euro se il richiedente non è coniugato;
- 11.649,82 euro se è coniugato (reddito cumulativo).

L'importo. L'importo percepito può variare in base al reddito e allo stato civile del richiedente, ovvero se è coniugato o meno. Esso aumenta di anno in anno, nella stessa misura di quanto aumenta il trattamento minimo delle pensioni Inps, in base ad un Decreto ministeriale. L'importo mensile della pensione è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità

IL CUMULO PENSIONI E REDDITI

Cumulo dei redditi da lavoro con la pensione di vecchiaia o di anzianità. Attualmente i redditi da lavoro, autonomo o dipendente, sono sempre cumulabili con il trattamento pensionistico di vecchiaia, anticipato o di anzianità erogati.
Ciò vale sia per i trattamenti liquidati con il sistema retributivo e misto sia con il sistema contributivo a condizione però, in tale ultima ipotesi, che la prestazione sia raggiunta, alternativamente: con almeno 60 anni di età se donna e 65 anni se uomo; o con 40 anni di contribuzione; oppure con almeno 35 anni di contributi e 61 anni di età.
Si tratta di requisiti che determinano comunque, nella maggior parte dei casi, la completa cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro. Basti pensare infatti che la pensione di vecchiaia contributiva e la pensione anticipata contributiva sono necessari, di regola, requisiti anagrafici e contributivi superiori a quelli sopra indicati.

Il Cumulo dei Redditi da Lavoro con l'assegno ordinario di invalidità. Se si è titolari di un assegno di invalidità l'assegno si riduce qualora il reddito superi determinate soglie.
- in misura pari al 25% se il reddito ricavato da questa attività supera 4 volte l'importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
- in misura pari al 50% se il reddito ricavato da questa attività supera 5 volte l'importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Se l'assegno ridotto resta comunque superiore al trattamento minimo il rateo di assegno eccedente il trattamento minimo può subire un secondo taglio se l'anzianità contributiva sulla base della quale è stato calcolato l'assegno è inferiore a 40 anni di contributi. Il taglio aggiuntivo varia a seconda se il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo. Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo; nel secondo caso invece è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

Il Cumulo dei Redditi da Lavoro con le Pensioni di invalidità. Per chi è divenuto titolare di una pensione di invalidità prima della riforma di questo trattamento, avvenuto con la legge 222/1984, la possibilità di cumulare lavoro e pensione è condizionata dall'importo del reddito che deriva dall'attività di lavoro (autonomo, dipendente o professionale). La legge 638 del 1983 stabilisce, infatti, che la "vecchia" pensione di invalidità "non è attribuita, e se attribuita ne rimane sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurato sia percettore di reddito da lavoro dipendente o autonomo o professionale per un importo annuo lordo superiore a 3 volte l'ammontare del trattamento minimo in vigore all'inizio dell'anno".

Se, invece, il reddito ricavato dall'attività lavorativa è inferiore al limite appena indicato, lo svolgimento di un lavoro autonomo o dipendente comporta una trattenuta sulla pensione pari, rispettivamente, al 30 ed al 50 per cento della differenza tra l'importo lordo della prestazione e il trattamento minimo. Nell'ipotesi di lavoro autonomo la trattenuta non può, in ogni caso, superare il 30 per cento del reddito ricavato dall'attività lavorativa. Si ricorda però che, qualora, l'assegno sia calcolato su 40 anni di contributi la riduzione non si applica.

Il Cumulo dei Redditi da Lavoro con la Pensione di Inabilità. Per chi è titolare di una pensione di inabilità lo svolgimento di un'attività lavorativa dipendente o autonoma non è invece ammissibile. Poiché la prestazione è caratterizzata dalla assoluta impossibilità di prestare attività lavorativa, la percezione della stessa non è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato o con attività di lavoro autonomo o professionale. La concessione della pensione comporta quindi l'obbligo della cancellazione da elenchi, albi o ordini relativi a mestieri arti o professioni.

Il Cumulo dei Redditi da Lavoro con la Pensione di Reversibilità. Lo svolgimento di attività lavorativa può provocare riduzioni della pensione di reversibilità. Nel caso in cui, infatti, il reddito annuo ricavato dall'attività, sommato con gli altri eventuali redditi del pensionato, è compreso fra tre e quattro volte l'importo del minimo, la percentuale di pensione che spetta al vedovo non è del 60% ma si abbassa al 45%. Se, poi, il reddito del superstite è compreso tra quattro e cinque volte il «minimo» dell'Inps, allora la quota di pensione che è pagata all'interessato è pari al 36% della pensione del coniuge. Quando, infine, il reddito supera di cinque volte il trattamento minimo dell'Inps, la pensione di reversibilità è determinata applicando la percentuale del 30% alla pensione del defunto.

Vi sono tuttavia due deroghe. La prima: le riduzioni non sono applicate nel caso in cui ci siano figli minori di età o studenti o inabili. La seconda riguarda i vecchi pensionati: il «cumulo» per le pensioni ai superstiti è scattato, infatti, solo per quelle con decorrenza dal 1° settembre del 1995; per quelle liquidate prima non c'è stata, invece, alcuna riduzione, ma solo una «cristallizzazione» della rata in pagamento. In pratica non vi sono state né vi saranno più per queste pensioni aumenti fino a quando non sarà riassorbita l'eventuale eccedenza.

Tipo di prestazione	**Cumulabilità**
Pensione di vecchiaia	Si
Pensione anticipata (o d'anzianità)	Si
Opzione donna	Si
Pensione di invalidità	Nessuna cumulabilità se il reddito del beneficiario è superiore a 3 volte il minimo Inps. In caso contrario lo svolgimento di un lavoro autonomo o dipendente comporta una trattenuta sulla pensione pari, rispettivamente, al 30% e al 50% della differenza tra l'importo lordo della prestazione e il trattamento minimo
Assegno ordinario di invalidità	Prima decurtazione: taglio del 25% dell'assegno se i redditi sono superiori a 4 volte il trattamento minimo Inps
	Seconda decurtazione: se l'assegno ridotto resta comunque superiore al minimo Inps subisce un secondo taglio, variabile a seconda del reddito, se non ci sono 40 anni di contributi
Pensioni di inabilità	La prestazione è incompatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa

NO TAX AREA

Per effetto dell'art 1 comma 210 della legge 232/16 dal primo gennaio 2017 fino ad un reddito di 8.125 euro i pensionati non sono soggetti a tassazione a prescinderà dall'età del pensionato. Prima era riservato a coloro che avevano 75 anni in su.
La detrazione effettiva è di 1880 €, non può essere inferiore a 713 e scende con l'aumentare del reddito. E' zero per redditi superiori a 55.000 €.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Nelle pagine precedenti abbiamo visto come a partire dal 1992 viene avviato il riordino del sistema previdenziale.
Un anno dopo, con il Decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 viene disciplinata la previdenza complementare il cui principale scopo è quello di integrare e non sostituire la previdenza pubblica che deve garantire alle lavoratrici e ai lavoratori l'aspettativa a mantenere uno stile di vita simile a quello goduto durante la propria vita lavorativa.
Le riforme delle pensioni che si sono susseguite hanno fatto si che siano diventate sempre più basse non garantendo più una serena vecchiaia ad ognuno di noi.
Il tasso di sostituzione cioè il rapporto fra l'ultimo stipendio e la prima rata di pensione generalmente si assesta fra il 50/60%.

Infatti, se l'ultimo stipendio è di 1000 euro, la prima rata di pensione sarà di 500/600 euro.

Per colmare questa differenza e garantire "pensioni adeguate" come prescrive l'articolo 38 della Costituzione, è stata prevista la possibilità di costruirsi una pensione aggiuntiva o complementare.
Da quando si comincia a lavorare e, comunque il prima possibile, se si ha una carriera lavorativa già avviata, ci si dovrebbero porre le seguenti domande:
Quanto reddito mi garantirà la pensione pubblica in rapporto all'ultimo stipendio?
Lo ritengo sufficiente? Se no, di quanta integrazione potrei avere bisogno per raggiungere il livello che ritengo sufficiente e/o adeguato?
Qual è il livello di contribuzione ad una forma di previdenza complementare che devo e/o posso sostenere per assicurarmi questa integrazione?
Quali sono gli strumenti e le modalità da usare (tra le forme pensionistiche complementari e, nel loro ambito, tra le linee di investimento) per costruirmi questa integrazione?

LE PRINCIPALI NORME
CHE DISCIPLINANO LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- D. Lgs. n. 124/1993(disciplina della previdenza complementare)
- L. 335/1995 (riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare)
- D. Lgs. N. 252/2005 (riforma della previdenza complementare) La Previdenza complementare si basa su:
  - Adesione volontaria
  - Capitalizzazione individuale"
  - Contribuzione definita

I destinatari sono i Lavoratori dipendenti privati, pubblici ed autonomi,

LE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- **Fondi pensione negoziali**
- **Fondi pensione preesistenti**
- **Fondi pensione aperti**
- **Piani individuali di previdenza mediante polizze vita - PIP "nuovi"** (conformi al d.lgs. 252/05).

Il fondo pensione negoziale nasce da contratti o accordi collettivi (anche aziendali) che individuano i destinatari sulla base dell'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma).

- è un soggetto giuridico autonomo, può essere una associazione o una fondazione e può avere, pertanto, personalità giuridica
- non ha scopo di lucro

ORGANI DEL FONDO PENSIONE

a. L'Assemblea dei Delegati
b. Il Consiglio d'Amministrazione
c. Il Presidente ed il Vice Presidente
d. Il Collegio dei Sindaci.

Spese per la gestione del Fondo

- Quota di iscrizione "una tantum"
- Spese relative alla fase di accumulo In cifra fissa o percentuale.

Le uniche forme collettive per le quali è possibile l'adesione per i dipendenti pubblici sono quelle ex d.p.c.m. 20/12/1999: fondo contrattuale ex d.lgs. 124/93 istituito da contrattazione nazionale di comparto, Fondo Espero, Fondo Perseo Sirio, Fopadiva, fondo regionale Val d'Aosta e Laborfond, fondo regionale Trentino Alto Adige.
L'adesione di un pubblico dipendente ad un Pip non comporta il versamento del Tfr e il contributo datoriale
L'adesione al fondo pensione negoziale determina necessariamente il passaggio dal Tfs al Tfr per coloro che già lavoravano al 13.12.2000

IL TFR/TFS

Le prestazioni di fine lavoro previste per i dipendenti pubblici sono:

- Trattamenti di Fine Servizio (indennità di buonuscita – indennità premio di servizio – indennità di anzianità)
- Trattamenti di Fine Rapporto

BUONUSCITA

- è una somma di denaro "una tantum" corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio,
- riguarda i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese forze armate e di polizia, dipendenti di Senato, Camera e del Segretariato del Presidente della Repubblica
- Retribuzione di riferimento: voci fisse e continuative più la quota variabile dell' I.I.S.
- Finanziamento della prestazione: contribuzione la cui misura è pari al 9,60% dell'80% della retribuzione di riferimento
- è pari all'80 % dell'ultima retribuzione mensile rapportata ad anno (moltiplicata 13 e divisa12) moltiplicata per gli anni utili (ivi compresi quelli riscattati).

INDENNITÀ PREMIO FINE SERVIZIO

- è una somma di denaro "una tantum" corrisposta alla cessazione dal servizio.
- riguarda i dipendenti di ruolo, sanitari e salariati degli EE.LL., dipendenti di Regioni, Province, ASL, Consorzi comunali, provinciali e Comunità montane
- Retribuzione di riferimento: voci fisse e continuative più la I.I.S. nella misura del 100 %
- Finanziamento della prestazione: contribuzione la cui misura è pari al 6,10 % dell'80 % della retribuzione di riferimento
- è pari a un quindicesimo dell'80 % della retribuzione di riferimento dell'ultimo anno moltiplicato per gli anni utili (ivi compresi quelli riscattati).

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

- è una somma di denaro "una tantum" corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio ,
- riguarda i dipendenti degli Enti pubblici non economici (parastato)
- *Retribuzione di riferimento*: voci fisse e continuative più l' I.I.S.
- *Finanziamento della prestazione*: annuale copertura in bilancio del relativo onere
- è pari al 100 % dell'ultima retribuzione mensile rapportata ad anni interi (moltiplicata 13 e divisa 12), moltiplicata per gli anni utili.

IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO(TFR)

- È una somma di denaro corrisposta al dipendente alla risoluzione del rapporto di lavoro dopo un servizio pari ad almeno 15 giorni continuativi nel mese, regolato dall'art . 2120 del codice civile (settore privato) esteso al settore pubblico con l'Accordo quadro Aran – Sindacati 29/07/1999 e dal Dpcm 20 dicembre 1999
- *Destina*tari: i dipendenti del settore privato e pubblico. Nel settore pubblico riguarda i dipendenti a tempo determinato con contratto in corso al 31/05/2000 ovvero assunti successivamente e i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1°/1/2001
- E' *costitu*ito da accantonamenti annui di quote del 6,91% della retribuzione utile. Gli accantonamenti vengono annualmente contabilizzati e rivalutati dell'1,5% in misura fissa e del 75% dell' inflazione.

FIGURATIVITÀ DEL TFR

Il Tfr dei dipendenti pubblici iscritti al fondo negoziale non viene versato al fondo durante la fase di accumulo ma solo al momento della cessazione dal servizio
Le quote di Tfr destinate a previdenza complementare sono contabilizzate dall'Inps Gestione Dipendenti Pubblici che le rivaluta sulla base della media dei rendimenti di un paniere di fondi pensione
Data la sua natura figurativa non può nemmeno essere oggetto di anticipazione.

Il dipendente pubblico assunto prima del 1.1.2001 è in regime di Tfs (Trattamento di fine servizio) quello assunto dopo in regime di Tfr (Trattamento di fine rapporto).

IL PROBLEMA DEL CONTRIBUTO DEL 2.5

L'art 2, commi 5/8 della legge 335/95 stabilisce, a decorrere dal 1.1.96, il diritto ai lavoratori pubblici di percepire il Tfr secondo quanto previsto dal codice civile con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

Dovendo l'estensione passare attraverso la contrattazione la norma fu interpretata non come un'integrale estensione della disciplina codicistica dal Tfs al Tfr, **ma solo come una trasposizione di modalità di calcolo** cosicché non venivano annullati tutti i caratteri tipici del Tfs soprattutto le modalità di finanziamento con la permanenza della contribuzione previdenziale e quelle di gestione che rimanevano in capo all'ex Inpdap e agli enti del parastato .
Il passaggio dal Tfs al Tfr non avvenne entro i termini previsti (1° gennaio 1996) .ma circa tre anni più tardi, quando fu stipulato l'accordo quadro Aran – Confederazioni sindacali del 29 luglio 1999, recepito dal Dpcm 20 dicembre 1999, e successive modificazioni e integrazioni. Detto accordo ha consentito il passaggio dal Tfs al Tfr per i dipendenti contrattualizzati dal 1.1.2001 e le norme sulla trasformazione del Tfs in Tfr per la destinazione delle quote di Tfr alla previdenza complementare per quelli assunti prima del 2001.

In particolare viene disposta la soppressione del contributo previdenziale obbligatorio del 2.5 % carico dei dipendenti iscritti in regime di Tfr

Il comma 19, della legge n. 448/1998 **sull'invarianza della retribuzione**, ha stabilito che *la soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione netta ai fini sia fiscali sia previdenziali*. A questo scopo la retribuzione lorda del lavoratore è ridotta in misura pari al soppresso contributo previdenziale obbligatorio a carico del lavoratore e contestualmente è operato un recupero in misura pari alla riduzione retributiva in modo da assicurare un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e del Tfr, ad ogni fine contrattuale e per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali perché non deve essere nessuna disparità retributiva tra dipendenti in regime di Tfs e lavoratori in regime di Tfr

In altre parole, a carico del personale cui spetta il Tfr non può più essere trattenuto il contributo previdenziale del 2,50% ma, per assicurare ***l'invarianza della retribuzione*** netta, il legislatore ha previsto la contestuale diminuzione della retribuzione lorda di tali dipendenti in misura pari a quella della quota di contributo a carico dell'iscritto cui spetti invece il trattamento di fine servizio (IPS o buonuscita).
Vedi messaggio Inps **21-06-2013 n. 10065**[7].
Questa è la situazione in cui viene a cadere il Dl 78/2010 che per un limitato arco di tempo ha cambiato le carte in tavola.

Le nuove modalità di calcolo del Tfs (dal 1° gennaio 2011 all'ottobre 2012)

Il comma 10 dell'art. 12 del DL n. 78/2010 aveva previsto che, a partire dalle anzianità utili maturate dal 1° gennaio 2011, il computo dei trattamenti di fine servizio del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, non sottoposto al regime Tfr, si dovesse effettuare secondo le regole di cui all'art. 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.
L'interpretazione che se ne fece della norma è che essa riguardava anche questa volta la **modalità** di calcolo, non l'estensione del Tfr facendo permanere il contributo del 2.5%. Si ebbero numerosi ricorsi e un rinvio alla Corte Costituzionale.
La sentenza della Corte costituzionale n. 223 dell'ottobre 2012, ha dichiarato l'illegittimità. della norma stessa,(poi definitivamente abrogata dal decreto legge 30 ottobre 2012, n. 185) perché non aveva disposto l'abrogazione del contributo del 2.5% posto a carico dei dipendenti, in quanto la disposizione contestata avrebbe disposto l'integrale estensione del Tfr a tutti i dipendenti pubblici secondo la disciplina contenuta nell'art. 2120 del codice civile.
Il decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185 ha introdotto le disposizioni finalizzate all'eliminazione delle norme ritenute dalla Corte incompatibili con la trattenuta del 2,5%. Il decreto è decaduto senza essere convertito ed i suoi effetti ed i rapporti giuridici insorti durante il periodo di vigenza sono stati fatti salvi dall'art. 1, commi 98-101, della legge 23 dicembre 2012, n. 228 che ne ha riproposto integralmente i contenuti.
In particolare, le disposizioni in esame hanno cancellato l'art. 12, comma 10, del DL n. 78/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Nel linguaggio ordinario questo stava a significare che per gli aventi diritto del Tfs non era successo

7 Vedi https://www.Inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio+numero+10065+del+21-06-2013.htm

niente e tutto continuava come prima.
Per coloro invece che sono in Tfr il problema non si dovrebbe neppure porre in quanto non sono stati mai assoggettati al contributo del 2.5%.
Tuttavia i ricorsi sono proseguiti e con ordinanza del 5 marzo 2013, il Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato nuovamente questione di legittimità costituzionale.
A tutt'oggi la suprema Corte non si è ancora pronunciata.

Rispetto all'andamento dei ricorsi, finora non c'è ancora una giurisprudenza consolidata. Un monitoraggio Aran mostra come la maggior parte dei ricorsi vengono respinti anche in primo grado dal giudice monocratico, come pure quelle di secondo grado. Infatti la recente sentenza della Corte d'Appello di Torino ha rigettato i ricorsi in merito.
Tuttavia **la Fp Cgil ha chiesto una revisione dell'accordo Aran del 1999 per dirimere la spinosa questione.**
Nel merito non porta benefici chiedere la restituzione del 2.5 per coloro che sono in Tfs. ***Infatti l'abrogazione del contributo comporterebbe in automatico l'abrogazione degli abbattimenti fiscali previsti dal DPR 917/86 che sono pari al 26.04% all'anno per gli statali e 40.98% all'anno abbattimenti, calcolati come rapporto tra il 2,50% a carico del lavoratore e il complesso della contribuzione per enti locali e sanità, introdotti proprio come compensazione del maggior onere previdenziale.***

TERMINI DI PAGAMENTO DEL TFS/TFR

Le nuove regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr, introdotte dall'art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e comma 184, 191 e 196 dell'art 1 legge 232/2016 (legge di bilancio 2017).
In relazione alle cessazioni dal servizio dal 1° gennaio 2014, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti: in unica soluzione se di importo pari o inferiore a 50.000 euro; in due o tre rate annuali, se di ammontare superiore a 50.000 euro a seconda che l'importo complessivo superi i 50.000 euro ma sia inferiore a 100.000 (in tal caso le rate sono due: 50.000 la prima e la parte eccedente la seconda) ovvero sia pari o superiore a
100.000 euro (e in tal caso le rate sono tre: 50.000 la prima; 50.000 la seconda e la parte eccedente i 100.000 la terza).

REGIME GENERALE PER LE CESSAZIONI DAL 1.1.2014

Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione

In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve in relazione al quale la prestazione deve essere liquidata entro **105 giorni** dalla cessazione

Termine di 12 mesi

La prestazione può essere liquidata e messa in pagamento dopo dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
raggiungimento dei limiti di età; rientrano tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d'ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici), anche se inferiore al limite di età per la pensione di vecchiaia, e in presenza dell'avvenuto conseguimento del diritto a pensione; l'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 201/ 2011, va inteso nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire il diritto alla pensione;
cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato;
cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Termine di 24 mesi

La prestazione viene messa in pagamento dopo 24 mesi dalla cessazione, quando questa è avvenuta per cause diverse dall'età inabilità o decesso, anche se non è stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:
le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata;
il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall'impiego etc.).
Scaduti i 24 mesi, l'istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.

DEROGHE PER CHI HA MATURATO IL DIRITTO A PENSIONE ENTRO IL 12 AGOSTO (31 dicembre per il personale della scuola e dell'Afam) 2011

Non sono interessate dai termini sopra indicati le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente:
lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;
personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all'applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) e che ha maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali.

Per il personale interessato dalle deroghe sopra indicate, pertanto, i termini rimangono i seguenti:

- 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi requisiti siano stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola e AFAM i cui requisiti possono essere stati maturati anche entro il 31 dicembre 2011) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro;
- 6 mesi per tutte le altre casistiche.

I lavoratori che alla data del 12 agosto (31 dicembre per il personale della scuola e delle Afam) 2011 abbiano maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta "quota") ma non abbiano ancora raggiunto i limiti di età ovvero l'anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr è erogato dopo sei mesi.
Non sono interessate dal termine a regime di 12 mesi, le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la vecchia disciplina:

- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) dopo il 12 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2013 e che cessano per raggiunti limiti di età;
- personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (Afam) interessato all'applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) e che ha maturato i requisiti per il pensionamento dopo il 31 dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 2013; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all'ordinamento dei docenti della scuola statale.

Abbiamo visto altresì che per tutti coloro che chiedono la flessibilità in uscita (ape volontaria, ape sociale) o esercitano i diritti del cumulo o sono lavoratori precoci, i termini di decorrenza iniziano dopo il conseguimento dell'età prevista dalla legge Fornero (art. 24 dl 201/11). Cioè se un lavoratore va in pensione con l'ape sociale a 63 anni, i termini del pagamento della prima rata decorrono dal compimento di 66 anni e 7 mesi.

COMPARTO SICUREZZA

I termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti, si specifica quanto segue.

Deve essere applicato l'ordinario termine di pagamento di 24 mesi con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.

Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:

- con un'età di almeno 57 anni e 7 mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) ed un'anzianità contributiva di 35 anni;
- con 40 anni e 7 mesi di anzianità contributiva (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.

Diversamente, nel caso in cui l'iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l'iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l'aliquota massima dell'ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013. Si sottolinea, in pro-

posito, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell'ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall'età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.
Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all'art 1, comma 23, del decreto legge n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013.
Se, invece, la predetta età adeguata alla speranza di vita a decorrere dal 2016 è compiuta dopo il 31 dicembre 2013 il termine di pagamento è di 12 mesi in quanto i requisiti per il pensionamento sono conseguiti dal 2014.

PENSIONAMENTO IN DEROGA ALLE NORME DELL'ART. 24 DEL DECRETO LEGGE 201/2011 PREVISTO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 11, DEL DECRETO LEGGE 95/2012 PER IL PERSONALE SOPRANNUMERARIO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE DA PROCESSI DI RIDUZIONE E RAZIONALIZZAZIONE

Per l personale in soprannumero, al quale si applica la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ed accede al pensionamento in base alle regole vigenti prima dell'art. 24 del decreto legge 201/2011 (riforma Monti Fornero), i requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto a pensione sono quelli previsti dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della riforma Fornero. Se tali requisiti risultano conseguiti prima del 1° gennaio 2014, allora trovano applicazione le regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr previsti dalle norme vigenti anteriormente alla stessa data. Se, invece, i requisiti per il diritto a pensione risultano maturati dopo il 31 dicembre 2013 allora trovano applicazione le nuove regole in materia di rateizzazione e termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto. Resta fermo che, per il personale in esubero che accede al pensionamento in deroga alla disciplina introdotta dall'art. 24 del decreto legge 201/2011 **il termine di pagamento del Tfs o del Tfr non decorre dalla cessazione dal servizio ma dalla data in cui il personale in parola maturerebbe il teorico diritto a pensione secondo le regole introdotte dal predetto art. 24 del decreto legge 201/2011**

OPZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

PER GLI ASSUNTI PRIMA DEL 2001

Il lavoratore assunto prima del 2001 e che aderisce alla previdenza complementare, viene effettuato il calcolo del Tfs maturato fino al momento dell'adesione e lo si trasforma in Tfr. Quanto accumulato negli anni dall'assunzione fino al momento dell'adesione viene liquidato dall'ex Inpdap al termine del rapporto di lavoro, previa rivalutazione annuale del 75% del tasso di inflazione + l'1,5%.
Annualmente si aggiunge la quota di Tfr pari al 4,91% della retribuzione annua lorda. Le quote, contabilizzate presso l'ex Inpdap, vengono rivalutate anch'esse, di anno in anno, del 75% del tasso di inflazione + l'1,5%..
Per incentivare il passaggio da Tfs a Tfr è riconosciuto, per tutto il periodo di permanenza nel Fondo, un contributo pari all'1,5% della base contributiva di riferimento del Tfs per il personale iscritto all'Inpdap ai fini del Tfs-Tfr (questo incentivo non vale per quello degli enti che erogano direttamente il Tfs).
Il 2% restante del Tfr viene attribuito al fondo pensione.

PER GLI ASSUNTI DAL 1/1/2001

- All'interessato, l'importo di Tfr maturato e rivalutato dalla data di assunzione all'adesione
- Al Fondo vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr, in misura intera, (6,91% della retribuzione utile) maturati dall'adesione alla cessazione.
- La posizione individuale dell'aderente del pubblico impiego è formata da due parti:
  - "**il montante presso il fondo**" comprendente gli accantonamenti che includono la contribuzione obbligatoria del dipendente, la contribuzione obbligatoria datoriale, la contribuzione volontaria aggiuntiva del dipendente
  - - "**il montante figurativo presso l'Inps Gestione Dipendenti Pubblici**" corrispondente agli accantonamenti di Tfr),

Questi accantonamenti vengono conferiti al Fondo solo al momento della cessazione del servizio che abbia almeno un giorno di interruzione rispetto al successivo.

LA CONTRIBUZIONE

Dipendenti già in servizio al 31/12/2000

- 1,5% aggiuntivo (calcolato sulle voci retributive utili a Tfs) (contabilizzato dall'Inpdap come accantonamento figurativo)
- 1% aggiuntivo a carico lavoratore calcolato sulle voci retributive utili a Tfr,
- 1% aggiuntivo a carico Amministrazione (condizionato) calcolato sulle voci retributive utili a Tfr.

Il contributo aggiuntivo a carico Amministrazione è dovuto in costanza di versamento del contributo

a carico del lavoratore. Il lavoratore può sospendere unilateralmente la contribuzione trascorsi 5 anni dalla data di adesione al Fondo e può esercitare la sospensione una sola volta nel corso del periodo associativo.
La Contribuzione figurativa (Quota Tfr 2% + 1,5%) In via transitoria, fino al consolidamento della struttura finanziaria del Fondo, si applicherà un tasso di rendimento corrispondente alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi di previdenza complementari presenti sul mercato. Successivamente, consolidata la struttura finanziaria del Fondo, si applicherà il rendimento netto risultante dalla gestione.
La Contribuzione aggiuntiva (1% + 1%) si rivaluta secondo i tassi di rendimento netto risultante dalla gestione

LA GESTIONE FINANZIARIA

I contributi dei lavoratori vengono versati ad una banca, scelta con una pubblica procedura, la Banca Depositaria e sono investiti da un gestore finanziario, anch'esso scelto con una pubblica procedura, secondo le indicazioni del Consiglio d'Amministrazione.
l'asset allocation strategica.
Per i fondi pensione i l benchmark di riferimento è costituito dal rendimento del Tfr , perché l'obiettivo del fondo è far rendere i risparmi in misura maggiore del Tfr.
I comparti di investimento
Il fondo individua varie linee di investimento (comparti) che sono in genere quello garantito, prudente e dinamico composti da un mix bilanciato in proporzione variabili di titoli obbligazionari o azionari.
Nella fase di avvio c'è la Gestione Monocomparto, negli esercizi successivi dopo il consolidamento del fondo ci sono più comparti. Il lavoratore all'atto dell'adesione sceglie il comparto di investimento nel quale far confluire i versamenti contributivi . Dopo un anno si può effettuare una nuova scelta.
Il lavoratore che sceglie il comparto garantito mette il suo capitale al sicuro.
La gestione finanziaria è controllata dal Consiglio d'Amministrazione che si serve anche di consulenti esterni.

LE PRESTAZIONI

Prima del pensionamento sono
- l'anticipazione,
- il riscatto
- il trasferimento

Dopo il pensionamento
- la rendita pensionistica,
- prestazione in Capitale,
- prestazione in Rendita ed in Capitale.

ANTICIPAZIONE

È possibile l' anticipazione di tutto il maturato, con 8 anni di iscrizione, per spese sanitarie, acquisto e ristrutturazione prima casa per il lavoratore o per i figli.
Possibilità di anticipazioni per congedi formazione e parentali
Prevista la possibilità reintegrazione

RISCATTO

Perdita dei requisiti di partecipazione
In mancanza del diritto alla prestazione in rendita può essere chiesto il riscatto di tutto il maturato.
In caso di decesso, la posizione stessa viene riscattata dal coniuge, dai figli, dai genitori a carico.
In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni (indicazione di un beneficiario) la posizione rimane al Fondo contrattuale

TRASFERIMENTO

Per il trasferimento da un fondo ad un altro devono passare 3 anni. Nei primi 5 anni di vita del fondo occorrono 5 anni .

LA PENSIONE COMPLEMENTARE (RENDITA)

Prestazione pensionistica per vecchiaia:
5 anni di partecipazione al Fondo ed età anagrafica sistema pensionistico obbligatorio
Prestazione pensionistica per anzianità:
15 anni di partecipazione al Fondo età anagrafica inferiore all'obbligatoria di max 10 anni e cessazione attività lavorativa
La liquidazione del maturato può essere richiesta in capitale nella misura max del 50%; se la rendita ricavabile dal montante maturato è inferiore all'assegno sociale allora si può chiedere tutta la prestazione in capitale

La rendita può essere:
- vitalizia,
- contrassicurata,
- reversibile

Vitalizia che dura tutta la vita
Contrassicurata viene corrisposto agli eredi il montante residuo
Reversibile in caso di decesso va agli eredi aventi diritto o al beneficiario designato.
Per l'erogazione della rendita il fondo stipula apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione

Il calcolo della Rendita
Si ottiene moltiplicando il montante per il coefficiente di conversione. Esso dipende:
- ***Basi demografiche*** Si basano sulle speranze di vita in relazione al sesso ed all'età al momento della richiesta della rendita.
- ***Tasso Tecnico*** Nelle assicurazioni vita è il rendimento minimo che viene riconosciuto dalla compagnia in via anticipata sulla rata di rendita (accrescendone l'importo).

NORMATIVA E ACCORDI DI RIFERIMENTO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL PUBBLICO IMPIEGO

- Dlgs 124/1993
- L. 335/1995
- L. 449/1997
- Dlgs 47/2000
- L. 243/2004
- Dlgs 252/2005
- Accordo Quadro 29/7/1999
- Dpcm 20/12/1999

IL REGIME FISCALE

- defiscalizzazione di € 309,87 (£ 600.000) per ognianno di servizio
- quota esente del 26,04% (IBU) e del 40,98% (IPS)
- tassazione in funzione del reddito di riferimento

TFR

- rendimenti tassati del 20%
- applicazione dell'aliquota media individuale degli ultimi 5 anni sulla prestazione lorda.

CONTRIBUTI

I contributi versati sono deducibili dal reddito imponibile entro il limite più basso tra:

- Il 12% del reddito complessivo
- L'importo assoluto di € 5164,57 annui
- Il doppio del Tfr versato a previdenza complementare.
- Per i lavoratori iscritti a Perseo Sirio ma disciplinati dal Dlgs 252/05, come quelli della Sanità privata, il limite di deduzione è di 5164,57 euro annui

A decorrere dal 1° gennaio 2018 ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni previste per i dipendenti del settore privato concernenti la deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari di 5164,57 euro annui e il relativo regime di tassazione delle prestazioni.
Ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche che al 1° gennaio 2018 risultano già iscritti a forme pensionistiche complementari, la nuova disciplina fiscale si applica ai contributi versati e alle quote di prestazioni derivanti dai montanti accumulati a

LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni in forma periodica vengono tassate:sulla base imponibile al 31/12/2000 nella misura dell'87,50% e per le somme maturate successivamente con tassazione ordinaria, al netto di quanto già tassato

- Le prestazioni in capitale sono soggette a tassazione separata.
- Anticipazioni: è utilizzato il criterio della tassazione separata, sull'ammontare anticipato, al lordo delle rivalutazioni già tassate ed al netto dei contributi non dedotti. Alla definitiva liquidazione si conguaglia l'imposta già versata
- Riscatti: se per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore e del datore è utilizzato il criterio della tassazione separata. Diversamente si applica la tassazione ordinaria, ma al netto di quanto già tassato.

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.
Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.
Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta con l'aliquota del 15 per cento ridotta dello 0,30 per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di iscrizione con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti.

LA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA » (RITA)

Su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata **« Rendita integrativa temporanea anticipata » (RITA)**, decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consistente nell'erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto.
La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Queste disposizioni si applicano anche ai dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate.
Per i lavoratori pubblici di cui al decreto legislativo n. 165/2001, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che accedono a RITA e cessano dal rapporto di lavoro, **il trattamento di fine rapporto e di fine servizio sono corrisposti al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto secondo la legge Fornero.**
Dal 2018 la Rita viene resa strutturale con la legge di bilancio per il 2017 (Legge n.232/2016) in via sperimentale per il periodo 1° maggio 2017 - 31 dicembre 2018 (vedi circolare Inca Prot. n.387 del 28.03.2017).
Ricordiamo, inoltre, che la legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge n.124/2017) aveva introdotto la "Rendita Temporanea" con diverse condizioni di accesso rispetto alla RITA e che, a differenza della RITA, non poteva essere richiesta dai dipendenti del settore pubblico cui si applica il Decreto Legislativo 124/1993. Quindi, due misure diverse.
Con il comma 168 viene nuovamente sostituito l'articolo 11, comma 4 del Decreto Legislativo 252/2005. In definitiva non c'è più la "Rendita Temporanea" e in tale articolo viene disciplinata, in via strutturale, la RITA sia per i dipendenti privati (decreto legislativo 252/2005) che per i dipendenti del settore pubblico (Decreto Legislativo 124/1993) con requisiti di accesso diversi da quelli previsti precedentemente.
Viene riscritto il comma 4 dell'articolo 11 del Dlgs 252/2005, abrogati i commi da 188 a 191 e modificato il comma 192 della Legge di bilancio 232/2016 (comma 169).

Vediamo di seguito le caratteristiche, i requisiti di accesso e la tassazione applicata.
La RITA consiste nell'erogazione in tutto o in parte delle prestazioni delle forme pensionistiche complementari - su richiesta dell'aderente - in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA). E' prevista una erogazione frazionata di un capitale - a decorrere dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza - pari al montante accumulato richiesto. Rispetto al montante residuo ai fini della richiesta in rendita e in capitale non rileva la parte di prestazione richiesta come RITA.
La RITA si applica alle forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita (sono definiti i contributi mentre le prestazioni a cui si avrà diritto dipenderanno dalla gestione finanziaria e dai contributi versati). Sono quindi escluse quelle in regime di prestazione definita (sono definite le prestazioni mentre i contributi saranno fissati in modo da coprire le stesse tenendo conto del rapporto tra gli attivi e i pensionati). Precisiamo a tal proposito che i Fondi Pensione Negoziali sono a contribuzione definita.
Non è più collegata all'Ape volontaria e alla certificazione rilasciata dall'Inps e prende come riferimento l'età anagrafica relativa alla pensione di vecchiaia prevista nel regime obbligatorio di appartenenza.
Sono previsti i seguenti requisiti di accesso:

- aver cessato l'attività lavorativa;
- maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi;
- possesso di un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA.

Viene inoltre riconosciuta nel caso di:

- inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi;
- maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

I CONTRIBUTI AGGIUNTIVI (COMMI 171-172, LEGGE 205/17)

Con tali commi viene introdotta la contribuzione aggiuntiva. Si prevede che, nel caso in cui la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinino il versamento a Fondi Pensione Negoziali di categoria, operanti su base nazionale, di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento alla previdenza complementare (articolo 8 Decreto Legislativo 252/2005) tali contributi siano versati ove presenti e, salvo diversa volontà del lavoratore, presso i Fondi Pensione Negoziali Territoriali di riferimento. Questo anche nel caso in cui il lavoratore non abbia destinato il proprio Tfr alla previdenza complementare.
Nel caso in cui il lavoratore sia chiamato ad effettuare una scelta, per effetto di una disposizione normativa o contrattuale, circa la destinazione di tale contribuzione aggiuntiva e non manifesti alcuna volontà si prevede la destinazione di tale contributo sulla base delle disposizioni relative alla modalità di adesione tacita (articolo 8, comma 7, lettera b) del Decreto Legislativo 252/2005). Se, invece, il lavoratore è già iscritto ad un fondo pensione negoziale, nazionale o territoriale, viene versato al

Fondo presso cui il lavoratore è iscritto.
Di conseguenza i Fondi pensione territoriali devono provvedere ad adeguare il proprio regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 205/2017.

Promozione della adesione alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici
La legge di bilancio 2018 rinvia alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione delle modalità di espressione della volontà di adesione dei dipendenti pubblici assunti a partire dal 1° gennaio 2019.
Tale regolamentazione potrà prevedere modalità di adesione anche mediante forme di silenzio-assenso e la relativa disciplina di recesso del lavoratore.

PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Il comma 160 dell'art. 1 della legge 232/2016 e seguenti riguarda i benefici fiscali. Il comma 160 dispone che i premi di risultato di ammontare variabile legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa siano soggetti a una imposta sul reddito pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi.
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva:
i contributi alle forme pensionistiche complementari versati, per scelta del lavoratore, anche se eccedenti i limiti indicati dal decreto legislativo n. 252 del 2005 di 5.164,57 e ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del 252/05 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di iscrizione alla complementare e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari.

LA PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA POLIZIA LOCALE

L'art 208 del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285) antecedente alla normativa sulla previdenza complementare che è del 1993,ha previsto che una quota dei proventi derivanti dalle multe possono essere destinate in favore di forme di previdenza ed assistenza della Polizia locale e della polizia provinciale.
Gli ambiti previsti dalla normativa sono:

1. Devoluzione dei proventi per la costruzione di una pensione aggiuntiva;
2. Devoluzione dei proventi per la costruzione di una assistenza sanitaria integrativa;
3. Devoluzione parte per la complementare e parte per la sanità integrativa.

La norma in questione, pur enunciando le finalità, non indicava le procedure e le modalità, lasciandole all'accordo fra le parti.
Nell'ipotesi di accordo di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto

funzioni locali triennio 2016-2018 (siglato il 21 febbraio 2018) all'articolo 56-quater "Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada" si afferma che

- I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art.208 commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:
  - contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio (novità);
  - finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art.72;
  - erogazione di incentivo monetari collegati e obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana

In virtù di queste previsioni normative, specie per quanto riguarda la previdenza complementare, il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Covip hanno precisato che non può esservi un'adesione a forma collettiva, ma solo ai Pip, rinviando alla contrattazione la definizione complessiva.

IL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO

Perseo Sirio è un fondo negoziale a contribuzione definita e capitalizzazione individuale. Destinatari le lavoratrici ed i lavoratori pubblici con:

- Contratto a tempo indeterminato
- Contratto part-time a tempo indeterminato
- Contratto a tempo determinato anche part-time
- Ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.
- Comparto Regioni e AALL, Comparto SSN , Area Dirigenziale Regioni e AALL , Dirigenti SSN , Segretari comunali e provinciali.
- Altri Destinatari (appartenenti a settori affini), a condizione che vengano stipulati dalle OO.SS. appositi accordi per disciplinare l'adesione.
- Personale di Enti ed organizzazioni regionali ed interregionali, Personale di ANCI, CINSEDO e UNIONCAMERE, Personale Case di cura private, Personale dei servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, Personale dipendente di imprese del privato e privato sociale eroganti servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi.
- Dipendenti OO.SS. firmatarie accordo istitutivo Fondo o firmatari CCNL Comparti AALL, SSN e Aree Dirigenziali (compresi quelli in aspettativa ai sensi art. 31 L. 300/1970).
- Ministeri, Enti Pubblici non economici, Agenzie Fiscali, Cnel, Enac, PCM, Università e Ricerca.

Di particolare importanza è la nota informativa: in essa sono riportate le informazioni riguardo ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi, al fine di consentire di poter effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze.
Sulle forme di previdenza complementare vigila l'autorità indipendente Covip.

IL CONSOLIDAMENTO DEL FONDO PERSEO SIRIO

Il fondo pensione complementare Perseo Sirio ha quasi raggiunto i 50mila aderenti.
Al raggiungimento delle 30.000 adesioni si è potuto procedere all'elezione della Assemblea dei Delegati del Fondo.
Alle elezioni per l'Assemblea dei delegati si è affermata la lista unitaria di Cgil Cisl e Uil con oltre l'80% dei voti espressi dai lavoratori iscritti che consente di avere una presenza qualificata non solo all'interno dell'Assemblea ma anche nell'ambito del Consiglio di Amministrazione.
Con l'elezione dell'Assemblea dei delegati si aggiunge un altro tassello importante alla vita del Fondo e soprattutto si sancisce la partecipazione concreta ed attiva degli associati che saranno chiamati, attraverso i propri delegati, a scelte strategiche per la gestione dei fondi e la costruzione del proprio

futuro previdenziale.
E' un risultato importante che premia la determinazione e la costanza che insieme abbiamo messo nel pretendere e sostenere nei settori, pubblici e privati, che rappresentiamo, la costituzione della previdenza integrativa quale strumento insostituibile per il futuro di migliaia di lavoratrici e lavoratori.
Trasparenza, partecipazione e competenza sono le parole chiave che continueranno a guidare il nostro impegno nella gestione del Fondo di previdenza complementare per assicurare un futuro previdenziale sereno a tutti gli associati.

Per quesiti e informazioni scrivere a Camillo Linguella
linguella@fpcgil.it

PETIZIONE TFR/TFS "BASTA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO"

Premessa
Nel 1999 i dipendenti pubblici passarono dal Trattamento di Fine Servizio (Tfs) al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) (con l'accordo quadro stipulato tra l'Aran e le Confederazioni sindacali e recepito dal Governo con il Dpcm).
L'accordo prevedeva che si introducesse il Tfr per gli assunti dal 2001 e, allo stesso tempo la possibilità di trasformare il Tfs in Tfr per tutti quelli che si fossero iscritti alla previdenza complementare.
Sul Tfs, però, grava il contributo previdenziale del 2,5% a carico del lavoratore e trattenuto dall'amministrazione di appartenenza sulla retribuzione utile ai fini previdenziali, successivamente versato all'ente di previdenza (Allora Inpdad, ora Inps). Per il Tfr l'accantonamento è solo del 6,91% sulla retribuzione utile.
Questo avrebbe portato i lavoratori in Tfr a percepire una retribuzione più alta rispetto ai lavoratori in Tfs. Per fare in modo che la retribuzione netta non subisse variazioni nel nuovo regime di Tfr, l'accordo prevedeva la riduzione della retribuzione lorda in misura pari al contributo previdenziale. Tuttavia l'importo ridotto viene poi calcolato ai fini pensionistici e previdenziali.
Cosa sta accadendo però? Che molte amministrazioni stanno trattenendo indebitamente il contributo del 2,5% (invece di indicarlo solo figurativamente, contrariamente a quanto previsto dall'accordo del '99).

I dipendenti pubblici sono ingiustamente sottoposti alla trattenuta previdenziale del 2,5% sul Tfr, lanciamo una petizione in tre punti per mettere fine a questo indebito prelievo.

NOI CHIEDIAMO DI:
1. Rivedere l'accordo Aran e Sindacati del 1999 che ha recepito il principio dell'invarianza retributiva;
2. Stabilire l'ampliamento della base di calcolo del Tfr ed eliminare ogni ingiusta trattenuta;
3. Ridurre i tempi di pagamento del Tfs e del Tfr adeguandoli a quelli del privato. Attualmente i tempi di pagamento decorrono dopo due anni a regime ordinario e fino a cinque anni andando in pensione utilizzando il cumulo pensionistico o l'Ape Social o per i lavoratori precoci.

Clicca e firma per cambiare e risolvere la regola del 2,5%

https://www.change.org/p/giuliano-poletti-abolizione-della-trattenuta-in-busta-paga-del-2-5-per-il-tfr

FUNZIONE PUBBLICA

CGIL